

**MODELLO ORGANIZZATIVO DELLA
SOCIETA' CONSAC GESTIONI IDRICHE SPA
PARTE SPECIALE**

INDICE DEL DOCUMENTO

INTRODUZIONEPAG. 4

SEZIONE A:

I REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE,
ARTT. 24 E 25 D. LGS. 23 PAG. 6

ALLEGATO SEZIONE A:

LE NORMEPAG. 22

SEZIONE B:

I REATI RIGUARDANTI INFORMATICA E TRATTAMENTO DATI,
ART. 24 BIS D.LGS. 231/01.....PAG. 31

ALLEGATO SEZIONE B:

LE NORMEPAG. 36

SEZIONE C:

I DELITTI DI FALSITA' IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO
CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI
RICONOSCIMENTO, ART.25BISD.LGS.231/01.....PAG. 42

ALLEGATO SEZIONE C:

LE NORME PAG. 44

SEZIONE D:

I REATI SOCIETARI, EX ART.25TERD.LGS.231/01.....PAG. 48

ALLEGATO SEZIONE D:

LE NORME..... PAG. 60

SEZIONE E:

I DELITTI DI OMICIDIO COLPOSO E DI LESIONI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME CON VIOLAZIONE DI NORME ANTIFORTUNISTICHE, ART. 27 SEPTIES D. LGS. 231/01.....PAG. 67

ALLEGATO SEZIONE E:

LE NORME.....PAG. 90

SEZIONE F:

I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, ART. 25 OCTIES D. LGS. 231/01.....PAG. 92

I REATI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI ART. 25 OCTIES.1 D. LGS. 231/01..... PAG. 95

ALLEGATO SEZIONE F: LE NORME.....PAG. 98

SEZIONE G:

I DELITTI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE ART. 25 NOVIES D.LGS. 231/01..... PAG.100

ALLEGATO SEZIONE G: LE NORME.....PAG.104

SEZIONE H:

IL DELITTO DI INDUZIONE A NON RENDERE
DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI
ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA, ART. 25 DECIES D. LGS.
231/0..... PAG.109

ALLEGATO SEZIONE H: LE NORME.....PAG.112

SEZIONE I:

I REATI AMBIENTALI, ART. 25 UNDECIES D. LGS.
231/01.....PAG. 113

ALLEGATO SEZIONE I: LE NORME.....PAG. 115

SEZIONE L:

I REATI TRIBUTARI, ART. 25 QUINQUES DECIES D. LGS.
231/01.....PAG. 129

ALLEGATO SEZIONE L: LE NORME.....PAG. 134

SEZIONE M:

DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO CULTURALE, ART. 25
SEPTIESDECIES D. LGS. 231/01.....PAG.137

RICICLAGGIO DI BENI CULTURALI E DEVASTAZIONE E
SACCHIEGGIO DI BENI CULTURALI E PAESAGISTICI, ART. 25
DUODEVIES. D. LGS. 231/01.PAG.137

ALLEGATO SEZIONE M: LE NORME.....PAG.141

CONSAC GESTIONE IDRICHE S.P.A.

IL MODELLO ORGANIZZATIVO (PARTE SPECIALE) EX DECRETO LEGISLATIVO 8 GIUGNO 2001 N. 231

1. La Parte Speciale - Introduzione

La Parte Speciale è lo strumento di completamento del Modello Organizzativo in essere in **CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A.**, funzionale a definire procedure, indicazioni, regole e quant'altro necessario a rendere dinamico il processo di controllo preventivo sulle tipologie di reato risultate potenzialmente a rischio in sede di Mappatura dei Rischi.

La logica sottesa è quella di stimolare un continuo miglioramento che consenta all'organizzazione di ridurre al minimo e, ove possibile, eliminare, i rischi di commissione dei reati.

Alla luce di tale finalità, pertanto, tutto il processo di revisione continua del modello organizzativo permette nel tempo di ridurre l'entità del rischio in sede di mappature delle criticità e, conseguentemente, di ottimizzare gli strumenti in uso per la prevenzione del rischio.

In base alle risultanze della Mappatura dei Rischi alcune categorie di reati presupposto sono state valutate non applicabili o non compatibili con l'attività di Consac Gestioni Idriche S.P.A. o, comunque, non rilevanti in termini di rischio specifico e, pertanto, non sono state oggetto di particolari azioni preventive in questa sede.

In particolare, tali categorie sono le seguenti:

- Delitti di criminalità organizzata, art. 24 ter;
- Delitti contro l'industria ed il commercio, art. 25 bis.1
- Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, art. 25 quater;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili, art. 25 quater.1;
- Delitti contro la personalità individuale, art. 25 quinquies;
- Abusi di mercato, art. 25 sexies;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare Art. 25-duodecies,
- Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies)
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdieces
- Reato di contrabbando- diritti di confine (Art. 25-sexiesdecies,

2. La struttura del Modello Organizzativo Parte Speciale

La struttura della Parte Speciale segue la logica dinamica e settoriale voluta per il modello nel suo insieme, in quanto rende possibili adeguamenti legati alle eventuali modifiche, sia in ordine alle tipologie di reato soggetti alla disciplina specifica, sia in relazione ai contenuti delle singole fattispecie.

3. Obiettivo del Modello Organizzativo Parte Speciale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i Destinatari, ossia Organi Sociali, Dirigenti, Dipendenti, Agenti, soggetti terzi, Fornitori e Clienti, adottino regole di comportamento conformi a quanto qui indicato al fine di prevenire i Reati potenzialmente pericolosi.

Nello specifico lo scopo è:

- Indicare le procedure, le indicazioni e le regole che i Destinatari, come sopra indicati, sono chiamati ad osservare ai fini della corretta applicazione ed attuazione del modello;
- Fornire all'Organismo Di Vigilanza e ai responsabili delle funzioni aziendali coinvolte gli strumenti esecutivi per esercitare le attività di monitoraggio, controllo e verifica.

4. Contenuti del Modello Organizzativo Parte Speciale

La Parte Speciale contiene:

- Le azioni correttive individuate per categorie di reati in funzione delle risultanze della mappatura dei rischi;
- I riferimenti a procedure interne adottate o adottande finalizzate alla prevenzione dei reati presupposto;
- Il coordinamento con le best practice e i sistemi di controllo vigenti.

La Parte speciale è altresì integrata dai Piani della Prevenzione della corruzione e della trasparenza adottati ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex L. 190/2012 e s.m.i. La violazione delle norme del presente Modello Organizzativo è soggetta alle azioni disciplinari previste dalle disposizioni del Codice Etico e del Codice Disciplinare adottati dall'azienda. (di cui "Modello Organizzativo Parte Generale – Sistema disciplinare interno – Principi generali").

SEZIONE A

1) I reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25, d.lgs n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina dei rapporti tra la Società e la Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento alla prevenzione

di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del d.lgs. 231/01.

La natura di Consac Gestioni Idriche S.P.A. può esporre i Rappresentanti aziendali alla potenzialità commissiva dei suddetti reati.

Risulta pertanto necessario adottare Protocolli comportamentali finalizzati a regolamentare i comportamenti in modo da prevenire condotte illecite di tali specie.

Nell'Allegato, riportato in calce al presente Capitolo, sono brevemente descritte le singole fattispecie contemplate nel decreto 231 agli artt. 24 e 25. Onde consentire un migliore inquadramento dell'ambito applicativo delle norme incriminatrici, in esso sono altresì illustrate le nozioni di "pubblico ufficiale" ed "incaricato di pubblico servizio", anche secondo quanto ormai consolidato in giurisprudenza.

2) Attività Sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente CDA,
- Direttore Generale,
- Responsabili Amministrazione e Controllo,
- Legale,
- Acquisti,
- Risorse Umane,
- Responsabili Procedimento

Costituiscono situazioni di attenzione nell'ambito delle funzioni ed aree di attività i seguenti macroprocessi/ processi:

- Richieste e utilizzo di contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici, nazionali o comunitari;
- Gestione delle ispezioni da parte di Enti della pubblica Amministrazione;
- Rapporti con P.A. per ottenimento di licenze, autorizzazioni, concessioni;
- Gestione dei rapporti con persone anche solo potenzialmente coinvolte nel processo decisionale per gare;
- Rapporti di qualsiasi natura con soggetti ed istituzioni private. Organizzazione e tenuta di eventi aziendali;
- Gestione e vendita di prodotti e servizi mediante trattative private;
- Assunzione e gestione del personale. Gestione rimborsi spese e carte di credito.
- assegnazione specifico incarico di consulenza o di rappresentanza ad un soggetto terzo

Per le altre fattispecie sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, potenzialità meramente teoriche.

3) Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione di Consac Gestioni Idriche S.P.A. è incentrato sul rispetto formale delle procedure e sulla separazione e coordinamento dei ruoli, in particolare per quanto attiene l'attribuzione

di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

La Società deve essere dotata di strumenti organizzativi e gestionali improntati ai principi generali di:

- conoscibilità degli stessi all'interno della Società;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri e responsabilità;
- chiara descrizione delle linee di riporto;
- adeguato livello di formalizzazione, per rendere possibile la tracciabilità delle attività svolte da chi opera per conto della stessa;
- svolgimento dell'attività conformemente alle prescrizioni del "Processo di Procedimento" adottato dalla Società, che impone che ogni commessa venga gestita secondo procedure di pubblicità e trasparenza, a cura di un Responsabile di Procedimento, in adempimento di quanto convenzionato e nei limiti di disponibilità del budget di periodo approvato.

3.1 Responsabilità interne nei rapporti con la P.A.

Onde garantire una corretta tracciabilità delle attività intercorrenti con la Pubblica Amministrazione, ciascuna operazione ricompresa nell'ambito delle Attività Sensibili, farà capo al Responsabile di Procedimento, ovvero al Responsabile dell'Area interessata, purché dotati di idonei poteri, quali soggetti referenti e responsabili, nell'ambito dello specifico procedimento da espletare.

Nel caso di verifiche ed ispezioni, da parte di organi pubblici o dell'Organismo di Vigilanza, nonché per quanto richiesto dal d.lgs. n. 33/2013 sulla trasparenza e pubblicità della P.A., il Responsabile Aziendale interessato dovrà fornire le seguenti informazioni relativamente all'operazione attuata:

1. descrizione dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione, sia pure a titolo indicativo, del valore economico della stessa;
2. l'ente della P.A. al quale si riferisce l'operazione;
3. il nominativo dei Responsabili aziendali - ferma la responsabilità del Responsabile Aziendale - ai quali siano state delegate funzioni o compiti nell'ambito dell'operazione a rischio, con l'evidenziazione della loro posizione nell'ambito dell'organizzazione aziendale;
4. il nominativo di eventuali soggetti terzi incaricati di assistere la Società nella procedura, con l'indicazione dei seguenti ulteriori elementi:
 - motivazioni che hanno portato alla scelta di essi;
 - tipo di incarico conferito (ovvero, nel caso dei Partners, tipo di accordo associativo realizzato);
 - corrispettivo riconosciuto;
 - eventuali condizioni particolari applicate e loro giustificazione.
5. per la partecipazione a negoziazione diretta con enti pubblici rivestono rilievo le seguenti indicazioni:
 - i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti nel corso del procedimento;
 - i passaggi significativi della procedura di negoziazione diretta;
 - le garanzie rilasciate;
 - l'esito della procedura;
 - la conclusione dell'operazione.
6. per le procedure di erogazione di finanziamenti pubblici, dovranno essere individuabili:
 - fonte normativa che prevede la concedibilità del finanziamento;

- la richiesta del finanziamento;
- i nominativi dei funzionari pubblici con i quali si siano intrattenuti contatti o rapporti;
- i passaggi significativi della procedura di finanziamento;
- l'esito della procedura;
- il rendiconto circa l'impiego delle somme ottenute, onde poterne verificare la corretta destinazione.

7. dovrà sempre essere ricostruibile, da parte del Responsabile dell'Area interessata, ogni movimentazione di denaro effettuata nell'ambito della procedura stessa o, comunque, ad essa riconducibile, nonché la causale a base dei suddetti flussi monetari.

3.2 Anticorruzione e Trasparenza amministrativa

La Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" ha introdotto anche nel nostro ordinamento giuridico, un sistema organico di interventi specifici finalizzati a prevenire, contrastare e reprimere fenomeni corruttivi interni alle amministrazioni pubbliche. Al fine di dare attuazione alle norme contenute nella Legge n. 190/2012, il d.lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016 e d.lgs. 39/2013 Attuazione pratica della normativa anticorruzione in materia di inconferibilità ed incompatibilità Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha deciso di introdurre e implementare adeguate misure organizzative e gestionali estendendo l'ambito di applicazione del proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. 231/01, attraverso l'elaborazione di un Piano di Prevenzione della Corruzione divenuto, a seguito dell'emanazione del

d.lgs 97/2016, Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT).

Il Piano di Prevenzione della Corruzione, come previsto dall'art.1 comma 9, della Legge 190/2012, attraverso un'analisi approfondita del contesto aziendale, risponde alle esigenze di individuare i processi, le attività e i loro responsabili, per i quali può esistere un rischio di incorrere in azioni di corruzione;

L'11 settembre 2013 l'Autorità Nazionale Anticorruzione con deliberazione n. 72 ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dal Dipartimento della Funzione pubblica in attuazione della L.190/2012. Con la Determinazione n° 831 del 3 agosto 2016, l'ANAC ha successivamente approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2016. Il PNA 2016 individua tra i destinatari delle linee guida gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., che dovranno implementare "adeguate misure organizzative e gestionali" (Piani di prevenzione della corruzione).

Il Piano Nazionale Anticorruzione al fine di evitare inutili ridondanze e sfruttare analisi e valutazione già effettuate, consente ai suddetti destinatari di integrare il modello di organizzazione e gestione del rischio, eventualmente adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, con tutti i reati previsti dalla L.190/2012, anche in considerazione del tipo di attività svolta.

Con Delibera n° 1134 dell' 8.11.2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti pubblici economici" - emanata dall'ANAC in totale sostituzione delle precedenti

disposizioni - l' ANAC richiedeva l'adeguamento dei Piani di Prevenzione della Corruzione delle società controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni a quanto indicato dalle suddette linee guida. Con Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 – “Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale” l'A.N.A.C, ha dato conto, degli elementi di novità previsti dal d.lgs. 97/2016 valorizzandoli, in sede di analisi dei PTPCT di numerose amministrazioni, per formulare indicazioni operative nella predisposizione dei PTPCT. Con la Delibera ANAC 13/11/2019, n. 1064 ha approvato in via definitiva il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, adottato ai sensi del comma 2-bis, dell'art. 1, della L. 06/11/2012, n. 190, che reca, nella parte generale, disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Coerentemente con tali previsioni la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha impartito precise disposizioni alle società partecipate, che, avendo già adottato modelli di organizzazione e gestione ai sensi del d. lgs 231/01, dovranno integrare i propri modelli e protocolli con estensione a tutte le fattispecie di reato previste dalla L. 190/12 e rispettare i contenuti minimi previsti dal Piano Nazionale Anticorruzione. La Società Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha provveduto immediatamente, con l'approvazione del primo piano anticorruzione e dei successivi aggiornamenti, a integrare i documenti, ma soprattutto le verifiche e le valutazioni delle rischiosità inerenti responsabilità amministrativa e corruzione per sfruttare le naturali sinergie derivanti da tale scelta.

La Società Consac Gestioni Idriche S.P.A., ha provveduto immediatamente, a predisporre il Piano Anticorruzione quale quadro di riferimento di principi e regole che intendono essere uno strumento per la prevenzione e il contrasto di azioni ad essi non conformi, secondo quanto già previsto e disciplinato dal Codice Etico e dal Modello di

Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs.231/2001 adottati dalla Società e nel rispetto dei principi di Corporate Governance.

3.3 Reato di concussione

La giurisprudenza penale (in particolare, sent. n. 28.699/2010 e n. 234/2011) ha riconosciuto la natura giuridica di soggetti privatistici alle società, ancorché partecipate (anche interamente) da enti ed organismi pubblici, in quanto svolgenti attività imprenditoriale con finalità lucrativa e in base alle norme di diritto comune.

Non è configurabile, quindi la qualifica di “pubblico ufficiale” per gli esponenti aziendali di Consac Gestioni Idriche S.P.A..

Diversamente, con specifico riguardo allo svolgimento di attività e servizi svolti dalla Consac Gestioni Idriche S.P.A., in sede di Mappatura dei rischi-reato è stata prudenzialmente considerata l’ipotesi in cui un Esponente aziendale possa operare in veste di “incaricato di pubblico servizio” (art. 358 c.p.) e, come tale, realizzare il diverso reato di “Induzione indebita a dare o promettere utilità” ex art. 319 quater cod. pen., richiamata dall’art. 25 del d.lgs. n. 231/2001.

In tale ottica, e con finalità special-preventiva, si prescrive l’obbligo per qualsiasi Esponente aziendale di Consac Gestioni Idriche S.P.A., incaricato o comandato di espletare attività e servizi o, eventualmente, di altri enti della P.A., anche di natura esclusivamente materiale, di adempiere nei limiti e in base alle specifiche istruzioni e direttive ricevute dal proprio Responsabile aziendale, con obbligo di immediato e formale riporto allo stesso ed al proprio superiore gerarchico.

Nell’espletamento di tale incarico, relazionandosi con soggetti terzi privati, gli è fatto espresso divieto di abusare di tale condizione e qualifica (assumendo un atteggiamento prevaricatore e costrittivo nei riguardi del soggetto privato) e di richiedere, indurre o costringere il privato a dare o a

promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o qualsiasi forma di utilità.

Nell'ipotesi in cui il comportamento dell'Esponente aziendale espletante le suddette attività abbia indotto, anche erroneamente, il soggetto privato ad indebitamente dare, od offrirgli denaro od altre utilità, gli è vietato di accettare, dovendo darne immediata informativa al superiore gerarchico ed all'Organismo di Vigilanza della Società.

3.4 Il Sistema di deleghe e procure

Il Sistema di deleghe e procure è preordinato all'efficiente gestione dell'attività aziendale, anche nell'ottica della prevenzione della commissione di reati.

“Delega” è l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti; “Procura” è il negozio giuridico unilaterale con cui la Società conferisce poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

I requisiti essenziali del Sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

1. qualsiasi Esponente aziendale intrattenga rapporti giuridico-economici per conto della Società con la P.A. - ad esclusione del Committente e dei partner di servizio - deve essere dotato di formale delega autorizzativa in tal senso e, ove necessario, di apposita procura;
2. le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'Organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi;
3. ciascuna delega deve definire in modo specifico ed inequivocabile:
 - il soggetto ed i poteri delegati;

- il soggetto (organo o individuo) al quale il delegato riporta gerarchicamente;
- la durata.

4. i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;

5. il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli, con obbligo di formale rendicontazione.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei reati, sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o, in caso di prestatori d'opera coordinata e continuativa, di specifico contratto di incarico.
- La procura deve descrivere i relativi poteri di gestione e, ove necessario, deve essere accompagnata da apposita comunicazione che fissi l'estensione dei poteri di rappresentanza e, eventualmente, limiti di spesa numerici, sempre nei limiti del budget disponibile formalmente approvato;
- una procedura ad hoc deve disciplinare modalità e responsabilità per effettuare modifiche e revoche delle procure conferite.

3.5 Standard comportamentale

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto e trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività in cui è coinvolta la P.A.;

- assicurare il corretto svolgimento di tutti i processi in cui ci si interfaccia con la P.A.;
- gestire le sponsorizzazioni, lecite e consentite, secondo la prevista procedura aziendale di cui al “Regolamento Acquisti”, conformata alle prescrizioni di cui al d.m. 19 dicembre 2012 relativo alla sponsorizzazione di attività ed eventi culturali;
- conformarsi alle procedure ed alle prescrizioni indicate nella “Procedura Acquisti” per la richiesta, l’ottenimento e l’utilizzo di finanziamenti e provvidenze pubbliche, nazionali o comunitarie.

È fatto espresso divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino gli estremi di un reato. In particolare, è fatto divieto di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici ufficiali o ad incaricati di pubblico servizio, italiani o stranieri;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla specifica procedura aziendale adottata da Consac Gestioni Idriche S.P.A. .
- In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo o concessione di altro vantaggio (ad es. promesse di assunzione, ecc.) a funzionari pubblici italiani e stranieri, o a loro familiari, che possa influenzare la loro indipendenza di giudizio o indurli ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Società.
- Gli omaggi consentiti devono risultare sempre di modico valore, o rientrare negli usi, come nel caso dei regali natalizi;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura in favore di rappresentanti della P.A. italiana o straniera, ovvero a loro parenti o affini, che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto (ii);

- effettuare prestazioni o riconoscere compensi in favore di Dipendenti, Dirigenti, Amministratori, soggetti terzi che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale intercorrente con gli stessi;
- effettuare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti, a scopi diversi da quelli ai quali erano destinati.

4 Procedure specifiche

In un'ottica special-preventiva, devono essere altresì rispettate le seguenti regole:

- agli Esponenti aziendali che intrattengono rapporti con esponenti della P.A. – ad esclusione del Committente e dei partner di servizio - per conto della Società, deve essere formalmente conferita delega, mentre ai soggetti terzi un incarico espresso nel relativo contratto;
- di ogni criticità di rilievo o conflitto di interesse che sorga nell'ambito del rapporto con la P.A. deve essere informato il Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico con nota scritta, nonché l'Organismo di Vigilanza, affinché vengano presi i provvedimenti atti ad eliminare la problematica evidenziata;
- i soggetti terzi devono essere individuati mediante procedure trasparenti e con parità di trattamento, secondo quanto previsto dal Regolamento d'uso della banca dati per prestazioni di lavoro autonomo o temporaneo;
- i contratti tra Società e soggetti terzi devono essere definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini e devono essere proposti o verificati o

approvati dal soggetto avente i poteri conformemente al Sistema delle deleghe vigente in Consac Gestioni Idriche S.P.A. ;

- i contratti con i soggetti terzi devono contenere clausole standard, che impongano loro il rispetto del d.lgs. 231/2001, salvo l'irrogazione di sanzioni in caso di violazione (es. clausole risolutive espresse, penali etc.);
- nei contratti aventi ad oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi tra la Società e soggetti pubblici, qualora Consac Gestioni Idriche S.P.A. risulti stazione appaltante, deve essere inserita specifica clausola con la quale questi ultimi assumono l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ex art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 c.s.m., pena la nullità del contratto o la risoluzione di diritto di esso;
- non può essere effettuato alcun pagamento in contanti per importi superiori alla soglia indicata dalla normativa "Antiriciclaggio" in vigore, dovendo ogni transazione essere effettuata per il tramite di Intermediari Finanziari;
- le sponsorizzazioni previste per gli eventi dell'anno successivo, unitamente ai criteri per l'individuazione degli Sponsor e per la scelta degli eventi, sono approvate nel budget della società e nelle successive revisioni;
- le dichiarazioni rese ad organismi pubblici nazionali o comunitari ai fini dell'ottenimento di contributi o finanziamenti, devono essere veritiere e contenere solo elementi reali;
- gli Esponenti aziendali esercenti funzione di controllo e supervisione su adempimenti connessi all'espletamento delle suddette attività devono porre particolare attenzione sulla corretta attuazione degli adempimenti stessi e riferire immediatamente eventuali situazioni di irregolarità o anomalie, all'Organismo di Vigilanza;

- coloro i quali siano competenti alla redazione ed alla trasmissione per via informatica o telematica ad enti della P.A. o al Socio Unico di report, rendiconti periodici o su richiesta, dovranno essere a ciò formalmente incaricati e dovranno operare conformandosi alle prescrizioni comportamentali ed alle cautele previste dal Protocollo preventivo dei Reati Informatici, ex art. 24 bis;
- alle ispezioni giudiziarie, tributarie e amministrative devono partecipare i soli Esponenti aziendali a ciò espressamente delegati. Del procedimento di ispezione devono essere redatti e conservati appositi verbali, prontamente comunicati all'Organismo di Vigilanza, laddove riportino contestazioni o irregolarità;
- particolare attenzione è richiesta in sede di sollecito e recupero forzoso di crediti vantati nei confronti della P.A. dalla Società. Per quanto concerne il recupero di crediti in sofferenza, ovvero non soddisfatti nonostante i ripetuti solleciti, risulta necessario il formale rilascio da parte del soggetto gerarchicamente competente di:
 - autorizzazione del legale incaricato a soluzioni transattive, conciliazioni, rinunce a crediti, concessioni di dilazioni, cancellazioni di garanzie reali e personali, nonché alla rinuncia agli atti od al proseguimento del giudizio incardinato o delle procedure esecutive;
 - giustificazione per operazioni di svalutazione o "riporto a perdita" di un credito precedentemente iscritto in bilancio;
 - ogni corrispondenza o reporting destinato ad esponenti della P.A. deve essere effettuata mediante trasmissione di "posta certificata", con archiviazione (informatica o cartacea) della relativa documentazione. La corrispondenza di tipo meramente esecutivo dovrà essere archiviata.

5. Funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito, ferma restando la facoltà di auto-organizzazione dell'Organismo, si evidenziano:

- monitoraggio continuativo, anche mediante controlli “a campione”, delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la P.A.;
- attivazione, a seguito di comunicazione ricevuta, di qualsiasi accertamento ispezione o verifica (ordinaria o straordinaria) da parte delle Autorità pubbliche di vigilanza competenti, riguardanti i rapporti intrattenuti a qualsiasi titolo dalla Società con la P.A., con verifica della procedura applicata e dei comportamenti assunti;
- revisione periodica delle segnalazioni ricevute riguardanti ipotesi di elargizione a Pubblici funzionari e/o Incaricati di pubblico servizio (o loro familiari), contribuzioni a partiti ed altri organismi, sponsorizzazioni di eventi di rilievo pubblico, ecc.;
- controllo delle comunicazioni e documentazioni ricevute riguardanti presentazione di istanze per finanziamenti, agevolazioni e provvidenze pubbliche, il loro ottenimento, l'utilizzo e la rendicontazione di periodo e/o finale;
- idem per quelle aventi ad oggetto la richiesta, la concessione, l'esercizio e l'eventuale sospensione o revoca da parte della P.A. di autorizzazioni, licenze, concessioni a favore della Società.

L'Organo amministrativo, gli Organi di controllo, i Responsabili di Area devono trasmettere all'Organismo di Vigilanza, con la cadenza periodica indicata, ovvero con tempestività allorché ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione e aggiornamento, di rilevanza

fattuale o di natura giuridica, attinente all'azione di prevenzione dei reati di cui agli artt. 24 e 25, d.lgs. cit.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Organo amministrativo in sede di reporting annuale, o tempestivamente, allorquando ricorrano particolari esigenze, in concomitanza con la realizzazione di particolari operazioni, ovvero a semplice discrezione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

ALLEGATO SEZIONE A

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

Malversazione a danno dello Stato. (Art. 316-bis c.p.)

Premesso che di regola la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. riceve solo corrispettivi contrattuali per prestazioni, tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti, contributi o sovvenzioni da parte dello Stato italiano o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee, non si utilizzino le somme ottenute per gli scopi ai quali erano destinate, cioè per favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse (la condotta incriminata, infatti, consiste nell'avere distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta essendo privo di rilievo che l'attività programmata si sia comunque svolta).

La fattispecie di cui al presente reato si può configurare anche con riferimento a finanziamenti ottenuti prima dell'entrata in vigore del Decreto e che, successivamente, non vengano destinati alle finalità per le quali erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. (Art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non

veritiere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Contrariamente a quanto evidenziato in merito al reato di cui all'art. 316-bis, è irrilevante l'uso che venga fatto di tali erogazioni, poiché il reato si consuma nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, configurandosi lo stesso solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p., come modificato dalla l. n. 190/2012)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità.

In concreto, tale forma di reato può ravvisarsi, ad esempio, nell'ipotesi in cui un dipendente od un agente della Società concorra nel reato commesso dal pubblico ufficiale, il quale, approfitta della sua qualità per richiedere a terze prestazioni non dovute.

Corruzione per l'esercizio della funzione, per atto contrario ai doveri d'ufficio, di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 318-319- 319-bis, 320, 321 c.p., come modificati)

L'art. 318 c.p. prevede e punisce l'ipotesi della corruzione impropria; è punito il pubblico ufficiale che, per compiere un atto del suo ufficio riceve indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta anche la semplice promessa.

L'art. 319 c.p., invece, prevede e punisce l'ipotesi della corruzione propria; è punito il pubblico ufficiale che per omettere o ritardare (corruzione propria antecedente) o per aver omesso o ritardato (corruzione propria susseguente) un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro od altre utilità o ne accetta la promessa.

Per il primo comma dell'art. 320 c.p., le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di pubblico servizio.

E' prevista, inoltre, dall'art. 319 bis c.p., una circostanza aggravante, che comporta un aumento di pena per le ipotesi in cui i fatti previsti e puniti dall'art. 319 c.p. abbiano per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

La corruzione si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco; nella concussione, invece, il privato subisce la condotta dolosa del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, trovandosi in una posizione di soggezione.

Va inoltre ricordato che, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene stabilite a carico del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, così come esplicitato dagli artt. 318 e 319 c.p., si applicano anche al corruttore.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

L'art. 319 ter c.p. prevede e punisce colui il quale commette fatti di corruzione, ai sensi degli artt. 318 e 319 c.p., con la finalità di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla pena della reclusione non superiore a cinque anni, la pena è aumentata; inoltre è previsto un

ulteriore aumento di pena se l'ingiusta condanna alla pena detentiva è superiore a cinque anni.

Tale ipotesi di reato si configura, ad esempio, nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

Induzione a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p., introdotto dalla l. n. 190/2012)

Tale ipotesi di reato, di recente introduzione nel Codice penale, si configura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altre utilità. In tal caso, il comportamento concussorio si sostanzia nella persuasione del privato a sottomettersi alla sollecitazione del rappresentante pubblico onde evitare un pregiudizio maggiore.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, come previsto dagli artt. 318 e 319 c.p. e con tutte le distinzioni sopra evidenziate (corruzione impropria antecedente e susseguente; corruzione propria antecedente e susseguente), il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio rifiuti l'offerta o la promessa di denaro o di altre utilità non dovuti loro rivolte da chiunque.

Peculato, Concussione, Corruzione e Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (art. 322 bis) L'art. 322 bis c.p. stabilisce che quanto previsto dagli artt. (314 c.p.- Peculato), (316 c.p. – Peculato mediante profitto dell'errore altrui), da 317 a 320 e 322, commi 3 e 4, si applica anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se denaro o altre utilità sono dati, offerti o promessi:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore lo Stato o un altro Ente Pubblico, arrecando loro un danno e realizzando un ingiusto profitto a favore dell'agente o di terzi.

Tale reato può realizzarsi ad esempio nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla P.A. informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa di cui all'art. 640 c.p. sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri Enti pubblici o delle Comunità Europee.

Tale fattispecie può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri consistenti nel comunicare dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale fattispecie prevede e punisce la condotta di chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico, o intervenendo indebitamente con qualsiasi modalità su dati, informazioni, programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.

Il d.lgs. 231/2001 prevede la responsabilità amministrativa dell'ente, in relazione all'art. 640 ter, se il fatto è commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

In particolare, tale fattispecie criminosa in cui la truffa viene realizzata con modalità informatica, risulta di interesse e potenzialmente commissiva rispetto a Consac Gestioni Idriche S.P.A., in considerazione degli stretti rapporti con altre società e l'obbligo della Società di reporting periodico e di rendicontazione.

Nozione di Pubblico ufficiale e di Incaricato di pubblico servizio Pubblico ufficiale (art. 357 c.p.)

Ex art. 357 de Codice penale, è tale colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria, amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della P.A., o dal suo volgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Ciò che determina la qualifica di pubblico ufficiale è l'effettivo svolgimento di attività pubblicistica, a prescindere dalla natura dell'eventuale rapporto di impiego che intercorre fra il soggetto e l'ente.

Inoltre, per l'individuazione dell'attività cui deve riconoscersi carattere pubblico, si fa riferimento alla natura delle norme che disciplinano la stessa, per cui è pubblica la funzione regolamentata da norme di diritto pubblico che attribuiscono i poteri tipici della potestà amministrativa.

La qualifica di cui sopra, dunque, va riconosciuta a quanti, dipendenti pubblici o privati, possano, nell'ambito di una potestà regolamentata dal diritto pubblico, formare e manifestare la volontà della P.A., ovvero esercitare poteri autoritativi, deliberativi o certificativi. Quando ricorrono

tali presupposti, è irrilevante che il singolo concorra o meno a formare la volontà dell'ente pubblico, perché la giurisprudenza riconosce rilievo anche allo svolgimento di attività a carattere accessorio o sussidiario ai fini istituzionali degli enti pubblici, non ritenendo indispensabile lo svolgimento di attività che abbiano efficacia diretta nei confronti di terzi o a rilevanza esterna.

Delle tre funzioni richiamate nel comma 1 dell'art. 357 c.p., riveste particolare interesse, con riguardo al presente Modello Organizzativo, la funzione amministrativa, descritta nel secondo comma della medesima disposizione, come la funzione "disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e manifestazione della volontà della P.A. o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

Nell'ambito della funzione amministrativa, occorre poi differenziare la pubblica funzione dal pubblico servizio.

La dottrina è concorde nel rinvenire i tratti differenziali della pubblica funzione nella partecipazione alla formazione o alla manifestazione della volontà della P.A., ovvero nell'esercizio ed utilizzo di poteri autoritativi o certificativi.

Persona incaricata di pubblico servizio (art. 358 c.p.)

Ex art. 358 c.p. è considerato tale colui che, a qualunque titolo, presta un pubblico servizio – ossia, un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima - con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine o di prestazione d'opera meramente materiale.

La definizione di persona incaricata di pubblico servizio prescinde, pertanto, dall'esistenza di un rapporto di dipendenza con un ente pubblico. Viene infatti adottata una concezione funzionale-oggettiva,

dovendosi considerare tale ogni attività diretta oggettivamente al conseguimento di finalità pubbliche.

La dottrina, in particolare, sostiene che il legislatore ha accolto una nozione residuale di pubblico servizio connotata, da un lato, dalla mancanza dei poteri tipici della pubblica funzione (fra cui si afferma rientrano non solo i poteri certificativi ed autoritativi, ma anche la formazione e manifestazione della volontà della P.A.) e, dall'altro, dallo svolgimento di funzioni diverse dalle semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In presenza dello svolgimento di un'attività avente i requisiti predetti, la giurisprudenza ritiene irrilevante la natura della normativa che disciplina il rapporto.

La giurisprudenza è costante nel riconoscere rilievo anche alla prestazione di fatto di un pubblico servizio; la sussistenza di tale qualifica è individuabile anche quando il soggetto sia legato all'ente pubblico da un rapporto di lavoro per una qualifica comprendente mansioni diverse da quelle proprie del lavoro in concreto espletato.

Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p) Secondo quanto disposto dall'art. 346-bis c.p.,(inserito dall'art. 1, comma 75, L. 06.11.2012, n. 190) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione

da un anno a quattro anni e sei mesi. (Il presente comma è stato così sostituito dall'art. 1, comma 1, Lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.) Comma 2: La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altre utilità (Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019). Comma 3 : La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altre utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. (Il presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.) Comma 4: Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio. (IL presente comma è stato così modificato dall'art. 1, comma 1, lett. t), L. 09.01.2019, n. 3 con decorrenza dal 31.01.2019.) Comma 5: Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita”.

SEZIONE B

1. I reati riguardanti informatica e trattamento dati (artt. 24 bis d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di reati informatici e trattamento dati, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

2. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione,
- Direttore Generale,
- Responsabile IT,
- Responsabili Procedimento
- Data Protection Officer

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato;
- una valutazione specifica di media gravità;

Costituiscono situazioni di attenzione nell'ambito delle suddette funzioni i seguenti processi:

l'attività associata al potenziale danneggiamento di informazioni, dati e programmi telematici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità: trattasi di rischio potenziale non previsto dall'attuale modello organizzativo e su cui è necessario prevedere appositi strumenti di controllo.

3 Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termine di disposizioni generali sia dal Modello Parte Generale che dal Codice etico in vigore, la società ha effettuato una profonda revisione delle modalità di gestione del sistema informativo, con l'obiettivo ultimo della digitalizzazione di tutta la documentazione di processo esistente.

A tale fine è stata prevista una specifica Policy IT distribuita e condivisa con tutto il personale dipendente, nonché i tutti i soggetti esterni abilitati all'uso dei software interni ed esterni in dotazione.

4. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società –in via diretta –, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

Ciascun Esponente aziendale è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione (i.e. componenti hardware e software forniti all'utente dall'azienda o di proprietà dell'utente ed autorizzate dall'azienda), fissa o mobile, di cui resta responsabile e custode, dovendo prontamente segnalare danneggiamenti o smarrimenti al Responsabile della funzione aziendale.

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

In particolare, ciascun esponente aziendale:

- dovrà utilizzare (senza poterne dare comunicazioni a terzi), con le modalità indicate, lo User ID e la password individuale di autorizzazione all'accesso al Sistema informatico aziendale, o gli eventuali sistemi di identificazione ed autenticazione alternativi (es. utilizzo di lettori di impronte digitali e smart card) in modo personale, garantendo quindi la

segretezza degli stessi; è vietato l'uso, dei suddetti dispositivi da parte di soggetti diversi dall'intestatario;

- dovrà utilizzare personalmente le credenziali che consentono l'accesso all'Intranet aziendale ed ai relativi servizi, senza poterle condividere o cedere a terzi;

- dovrà operare sui computer aziendali esclusivamente per lo svolgimento di attività lavorative, salve specifiche autorizzazioni rilasciate dal Responsabile Aziendale di riferimento. In particolare, è vietato l'ascolto di programmi e files video, audio o musicali, se non a fini prettamente lavorativi;

- dovrà navigare in Internet e utilizzare la posta elettronica per finalità legate all'espletamento delle proprie mansioni. È tollerato l'uso personale esclusivamente se occasionale e sempre che non abbia effetti negativi in ordine al livello della performance dei Sistemi o dell'attività lavorativa generale;

- non dovrà visitare siti Internet, né inviare e-mail contenenti materiale illegale (ad esempio, materiale pedopornografico), né scaricare, senza espressa autorizzazione da parte delle strutture competenti, software gratuiti (freeware e shareware) prelevati da siti Internet (tutti i files di provenienza incerta o esterna, ancorché attinenti all'attività lavorativa, devono essere sottoposti al controllo antivirus), né caricare, scaricare o trasmettere in qualsiasi modo software o altro materiale in violazione alle leggi sul copyright o dei diritti riservati del legittimo proprietario;

- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo Peer to Peer) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da copyright;

- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore;
- non è consentita l'effettuazione di transazioni finanziarie, ivi comprese le operazioni di remote banking, acquisti online e simili, se non ai soggetti formalmente incaricati nell'Area Amministrazione e nel rispetto delle normali procedure di acquisto;
- dovrà controllare i file allegati alla posta elettronica prima del loro utilizzo e non eseguire download di file eseguibili; ove sia dubbia l'attendibilità del mittente è vietato aprire i messaggi senza aver contattato il Responsabile dei Sistemi Informatici aziendale;
- non dovrà sollecitare corrispondenza elettronica senza relazioni con le attività aziendali, nè promuovere affari estranei all'oggetto dell'attività aziendale, anche a fini di lucro o di profitto personale;
- non dovrà utilizzare il servizio di posta per condurre attacchi a computer esterni alla rete, o inficiare la corretta operatività di sistemi altrui, o per diffondere software "illegale" (virus, ecc.);
- non dovrà utilizzare, nè installare software atti ad intercettare, falsificare, alterare il contenuto di documenti informatici;
- sono vietati comportamenti atti al danneggiamento di informazioni, dati e/o programmi dei Sistemi informativi di pubblica utilità e/o dello Stato e/o di altro Ente Pubblico ai quali, per motivi di lavoro, si possiedano le autorizzazioni per accedere;
- non dovrà modificare la configurazione hardware e software della postazione di lavoro (fissa e/o mobile), aggiungendo o rimuovendo

componenti, modificando lo standard aziendale, al fine di non danneggiare e/o interrompere il sistema informativo o telematico dell'azienda.

6 Funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

1. monitoraggio continuativo dell'avanzamento del progetto di Riorganizzazione IT;
2. esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
3. verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
4. coordinamento e flusso informativo con il Responsabile del Sistema Informativo nella definizione delle procedure di gestione informatica;

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'Organismo di Vigilanza, con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'artt. 24 e 24 bis d.lgs. 231/01

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in suddetta materia sono comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

ALLEGATO SEZIONE B

I reati riguardanti informatica e trattamento dati

Documenti informatici (491 bis c.p.)

Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (615 ter c.p.)

Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni: 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema; 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato; 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti. Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni (Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio).

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (615 quater c.p.).

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente riproduce, si procura, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5164 euro. La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5163 euro a 10329 euro se ricorre taluna delle circostanze di cui ai numeri 1) e 2) del quarto comma dell'art. 617 quater.

Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (615 quinquies c.p.)

Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a euro 10.329,14.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (617 quater c.p.)

Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso: 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità; 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema; 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni

informatiche o telematiche (617 quinquies c.p).

Chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell'articolo 617-quater.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (635 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni e si procede d'ufficio.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (635 ter c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (635 quater c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (635 quinquies c.p.)

Se il fatto di cui all'articolo 635- quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. Se dal fatto deriva la distruzione o

il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni. Se ricorre la circostanza di cui al numero 1) del secondo comma dell'articolo 635 ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640 quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti alla legge per il rilascio di un certificato qualificato, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 euro

Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

Chiunque allo scopo di ostacolare o condizionare:

l'espletamento dei procedimenti di compilazione e aggiornamento degli elenchi delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici e dei procedimenti relativi all'affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati a essere impiegati sulle reti, sui sistemi informativi o le attività ispettive e di vigilanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dello sviluppo economico, forniscono informazioni, dati o fatti non rispondenti al vero rilevanti per l'aggiornamento degli elenchi su ricordati o ai fini delle comunicazioni previste nei casi di affidamento di forniture di beni, sistemi e servizi ICT destinati ad essere impiegati sulle reti, o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza; oppure omettono di comunicare i predetti dati, informazioni o elementi di fatto, rispondono dell'illecito con la pena della reclusione da uno a tre anni.

SEZIONE C

1. Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (artt. 25 bis d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di falsità in monete e in carte di pubblico credito, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

2 Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
- Direttore Generale,
- Responsabili Amministrazione e Controllo,
- Legale,
- Acquisti,
- IT,
- Responsabili Procedimento

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato
- una valutazione specifica di media gravità

3 Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, nonché alle regole contenute nel presente Modello.

4. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società –in via diretta – nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

5. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire la prevenzione sui reati in oggetto:

In particolare:

ogni singola commessa viene gestita come un procedimento, sotto il controllo e la direzione del responsabile di Area/Settore e di un Responsabile del procedimento, conformemente alle prescrizioni del regolamento adottato dalla Società Consac Gestioni Idriche S.P.A.;

• ogni pubblicazione a cura di Consac Gestioni Idriche S.P.A., sia testi che immagini, anche riproduttive di marchi, di segni di riconoscimento, di opere dell'ingegno o di prodotti industriali, è preventivamente approvata dal CDA aziendale;

6 Funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con il Responsabile di libreria e editoria;

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'Organismo di Vigilanza con tempestività, ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in suddetta materia sono comunicati dall'Organismo di Vigilanza all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'Organismo di Vigilanza stesso.

ALLEGATO SEZIONE C

Delitti di falsità in monete

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (453 c.p)

E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da € 516,00 a € 3.098,00: 1) chiunque contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario,

introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (454 c.p.)

Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente, scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (455 c.p.)

Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione, soggiace alle pene stabilite nei detti articoli ridotte da un terzo alla metà.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede. (457 c.p.)

Chiunque spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a € 1.032,00.

Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (459 c.p.)

Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di

valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo. Agli effetti della legge penale, s'intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali.

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (460 c.p)

Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o di valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta, è punito, se il fatto, non costituisce un più grave reato, con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 309,00 a € 1.032,00.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (461 c.p.)

Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da € 103,00 a € 516,00. La stessa pena si applica se le condotte previste dal primo comma hanno ad oggetto ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (464 c.p.)

Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a € 516,00.

Se i valori sono stati ricevuti in buona fede, si applica la pena stabilita nell'articolo 457, ridotta di un terzo.

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.).

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (474 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale».

SEZIONE D

1. Reati societari (art. 25 ter, d.lgs. n. 231/2001)

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità di tali beni giuridici della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

2. Attività Sensibili

Dalla specifica Mappatura elaborata – al cui contenuto rinviamo in dettaglio - risultano le concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 ter d.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss. Cod. civ.

Trattandosi di “reati propri” i soli possibili autori risultano gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex l. n. 262/2005, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

Possono essere altresì individuati ulteriori soggetti apicali e sottoposti, operanti in specifiche Aree aziendali, ma a titolo di concorso nella commissione del reato, come:

- Amministrazione e controllo;
- Legale;

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macroprocessi/processi:

- Tenuta della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- Attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- Attività relativa alla c.d. "segreteria societaria";
- Operazioni di straordinaria amministrazione. Operazioni e servizi commerciali anche con il socio unico.

Per le altre fattispecie di reati in sede di Mappatura sono state rilevate, in un'ottica prudenziale, rischi potenziali.

3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, del "Codice di Corporate Governance", alle direttive impartite dai soci, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli art. 25 ter.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società; porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento dell'Organizzazione e degli Organi Sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione sociale previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare;
- assicurare l'espletamento delle proprie funzioni nel rispetto e nei limiti dei poteri formalmente ricevuti, nell'ambito delle proprie competenze, con obbligo di riporto al superiore gerarchico, anche conformandosi alle prescrizioni del "Processo di Procedimento" adottato dalla Società;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- assicurare il corretto svolgimento dei rapporti contrattuali intercorrenti con altre società.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- effettuare operazioni sull'utile non previste dalle leggi in vigore;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;
- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o dei soci, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;
- assicurare favori di qualsiasi genere a soggetti appartenenti a società private o ad enti pubblici, che siano incaricati di gestire i rapporti contrattuali intercorrenti con la Società, anche per interposta persona e tali da poter influenzare il loro libero convincimento nello svolgimento della loro attività;
- effettuare spese di rappresentanza che prescindano dagli obiettivi della Società, non espressamente previste nel budget di periodo approvato;

- ammettere compensi non correlati al tipo di incarico svolto sulla base del contratto sottoscritto;
- offrire doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. In particolare, non devono essere offerti ai rappresentanti e/o ai dipendenti di società private e/o di enti ed organismi pubblici regali, doni, prestazioni gratuite di qualsivoglia genere - salvo quelle espressamente previste nei contratti o che occorrono alla promozione o alla diffusione delle iniziative e degli eventi - che possano apparire connesse con il rapporto contrattuale con la Società o mirate a influenzare l'indipendenza di giudizio, o assicurare alla Società un qualsivoglia vantaggio. Gli eventuali omaggi consentiti, nel rispetto delle prassi e delle procedure in vigore, devono sempre essere di esiguo valore e devono essere documentati in modo adeguato a consentire le opportune verifiche da parte dell'Organismo di Vigilanza;
- analogamente e reciprocamente, accettare doni e/o altre utilità al di fuori di quanto previsto dalla prassi aziendale e dalle procedure esistenti. Ove si realizzi, configurando un tentativo di corruzione da parte di amministratori, dirigenti, dipendenti o collaboratori di società private, non dovrà darsi seguito alla proposta e del fatto dovrà esser data pronta comunicazione al proprio diretto superiore o all'Organo amministrativo e, in ogni caso, all'Organismo di Vigilanza;
- accordare vantaggi di qualsiasi natura, come ad esempio promesse di assunzione in favore di rappresentanti e/o dipendenti e/o loro familiari di società private, o di enti pubblici, che possano apparire od essere finalizzate a determinare qualsivoglia vantaggio per la Società;
- eseguire prestazioni e riconoscere compensi che non trovino adeguata giustificazione nei rapporti contrattuali con terzi.

3.2. Tutela dell'integrità di beni giuridici della Società

Agli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, soggetti terzi, ciascuno per quanto di propria competenza, è fatto espresso divieto di:

- restituire conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva;
- ripartire riserve nei casi in cui ciò non sia consentito dalla legge;
- acquistare o sottoscrivere partecipazioni della Società, o di società controllate fuori dai casi previsti dalla legge, con lesione all'integrità del capitale sociale;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un ingiusto danno;
- procedere a formazione o ad aumenti fittizi del capitale sociale, attribuendo partecipazioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza lo svolgimento delle loro rispettive attività di controllo e vigilanza, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti.

4. Procedure specifiche

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

4.1. Bilancio d'esercizio e relazioni accompagnatorie

I suddetti documenti devono essere redatti in osservanza delle prescrizioni di legge e del Modello, in modo tale che permettano di:

- determinare con chiarezza e completezza i dati e le notizie che ciascuna funzione deve fornire, i criteri contabili per l'elaborazione dei dati e la tempistica per la loro consegna alle funzioni responsabili;
- istituire meccanismi idonei ad assicurare che il bilancio e le relazioni accompagnatorie vengano redatti con il contributo di tutte le funzioni interessate, onde assicurare la correttezza e la veridicità del risultato, nonché la condivisione dello stesso.
- Tali meccanismi comprenderanno idonee scadenze, la definizione dei soggetti interessati, gli argomenti da trattare e la definizione dei flussi informativi;
- istituire meccanismi di autenticazione per l'accesso al Sistema informatico, in modo da assicurare che l'immissione e la trasmissione di dati possano essere effettuati dai soli soggetti legittimati, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Sezione speciale dei Protocolli Comportamentali relativa al reato ex art. 24 bis, Reati informatici e trattamento di dati personali.
- Il Responsabile dell'Ufficio dovrà curare la corretta formazione e l'affiancamento dei neo assunti, nonché curare l'erogazione di moduli formativi rivolti a tutti i responsabili delle funzioni coinvolte nella redazione del bilancio e nella tenuta della contabilità

Dovranno essere curati i seguenti ulteriori adempimenti:

- consegna a tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico, con adeguato anticipo e con

documentata certificazione dell'avvenuta consegna, della bozza del progetto di Bilancio, prima della riunione per l'approvazione dello stesso;

- consegna unitamente a detta bozza delle relazioni accompagnatorie redatte dal Collegio sindacale, nonché delle attestazioni e relazioni del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- consegna all'Organismo di Vigilanza, qualora ne faccia richiesta, di tutti i documenti contabili e di supporto alla redazione dei bilanci e di ogni altra relazione, prospetto o comunicazione sociale prevista dalla legge.

4.2. Operazioni relative al capitale sociale

Tutte le operazioni sul capitale sociale della Società, nonché la costituzione di società, l'acquisto e la cessione di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere effettuate nel rispetto della normativa applicabile.

4.3. Altre misure di prevenzione dei reati societari

A complemento delle prescrizioni comportamentali sopra descritte si dispongono i seguenti presidi integrativi:

- trasmissione ai membri del Consiglio di Amministrazione/Amministratore Unico e del Collegio sindacale, con congruo anticipo, di tutti i documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno delle riunioni dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione. Gli adempimenti e le operazioni propedeutiche alla convocazione ed alla tenuta di riunioni degli Organi sociali sono curati dalla Segreteria dell'AU; gli adempimenti pubblicitari conseguenti sono effettuati a cura della Area Amministrazione della Società;
- formalizzazione e/o aggiornamento delle procedure interne aventi ad oggetto il compimento di Attività Sensibili, anche mediante il recepimento in tali procedure di attività o adempimenti richiesti dall'Organismo di Vigilanza;

- in particolare, a cura del Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari, conformemente alle prescrizioni del relativo Regolamento, verificare l'adeguatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, partecipando al disegno dei relativi Sistemi, nonché monitorandone e verificandone l'effettiva operatività e funzionalità.

Le funzioni e le attività degli Organi sociali sono svolte conformemente alle prescrizioni dei relativi Regolamenti.

4.4. Gestione delle informazioni privilegiate e/o riservate

Con riferimento specifico alle fattispecie di cui all'art. 25 sexies (Abuso di mercato), sebbene in sede di Mappatura non siano state rilevate concrete potenzialità commissive per la società Consac Gestioni Idriche S.P.A., si prevede in capo ai Rappresentanti aziendali che possano acquisire nei rapporti intrattenuti con i soci, notizie ed informazioni privilegiate riguardanti società con titoli quotati nei mercati regolamentati, di prestare particolare attenzione alla gestione delle stesse, sia all'interno della Società, che nelle comunicazioni verso l'esterno, attività questa riservata al Responsabile dell'Ufficio Stampa.

In particolare, i rappresentanti aziendali devono:

- mantenere riservate tutte le informazioni e i documenti acquisiti nello svolgimento delle proprie funzioni;
- non discutere con estranei, né diffondere informazioni privilegiate o comunque riservate, o acquisite durante l'attività lavorativa e/o durante la partecipazione a riunioni;
- non diffondere, attraverso qualsiasi canale, informazioni, voci o notizie non corrispondenti alla realtà, ovvero di cui non sia certa la veridicità, o

comunque fuorvianti, in merito agli strumenti finanziari di società con le quali la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. intrattenga rapporti e relazioni.

4.5. Corruzione tra privati

Con specifico riguardo alla nuova fattispecie dell'art. 2635 c.c. (corruzione tra privati), in particolare al richiamato 3. comma della legge n. 190/2012, è fatto espresso divieto ai soggetti "apicali" e ai "sottoposti" della Società, di ricevere, per sé o per altri, da esponenti di una società terza, promessa o dazione di denaro o di altre utilità per compiere, od omettere, atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o di fedeltà, cagionando per l'effetto un nocumento alla Società.

Ai sensi della l. n. 190 cit., comma 34, essendo Consac Gestioni Idriche S.P.A. esercente attività di pubblico interesse, si è uniformata agli adempimenti organizzativi ed alle regole operative prescritte, segnatamente, dai commi da 15 a 33 della cit. legge n. 190, nonché, per quanto inerente, a quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione approvato l'11/09/2013.

Essa ha adottato, a fini di prevenzione, criteri di predeterminazione delle condizioni di erogazione dei propri servizi e di garanzia di verifica della congruità dei prezzi di acquisto e dei corrispettivi in favore di partner e fornitori, nonché delle politiche di regalie e sponsorizzazioni.

Ogni saldo di fatture o di corrispettivi dovuti deve conformarsi alle procedure e regole comportamentali previste nel Codice etico, nei Protocolli comportamentali e nelle procedure aziendali vigenti.

4.6. Gestione finanziaria

Le operazioni di natura finanziaria (in euro o in valuta estera) devono essere effettuate con il supporto degli Intermediari Finanziari abilitati.

Le operazioni di money transfer e di banking on line, ovvero attraverso sistemi telematici, effettuate per conto della Società, devono essere curate esclusivamente dal Servizio Amministrativo e Contabile e, per esso dai soli soggetti espressamente abilitati.

Nelle eventuali operazioni effettuate dalla Società con partners e soggetti terzi che comportino trasferimento di valuta, anche in via telematica, è indispensabile il supporto di Intermediari Finanziari qualificati ed abilitati ed è vietato agli esponenti aziendali realizzare operazioni di triangolazione internazionale, di accredito/addebito di somme di denaro presso istituti localizzati od operativi in Paesi esteri rientranti nella c.d. “black-list”, come di apertura o mantenimento, in nome o per conto della Società, di c/c o di fondi c.d. “neri” o, comunque, non debitamente dichiarati alle Autorità competenti.

Il trasferimento di denaro contante, o di libretti di deposito (bancari o postali) al portatore, o di titoli al portatore o in valuta estera, è vietato se l'importo dell'operazione (anche frazionata) risulti pari o superiore ai limiti fissati dalla legge.

La selezione dei fornitori di beni e di servizi, il conferimento di ordini di acquisto, la verifica della corrispondenza di quanto fornito alla Società, nonché il saldo delle fatture relative ai compensi devono essere effettuati, nei limiti di quanto previsto nel budget di periodo approvato e di sue successive integrazioni, conformemente alle prescrizioni di Regolamento interno Acquisti , Regolamento per l'attivazione di incarichi professionali o di lavoro autonomo, Regolamento per l'assunzione del personale, nonché del Manuale della Qualità e nell'osservanza delle prescrizioni comportamentali di cui al presente Modello “231”.

5. Funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza per tali rischi-reato.

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischio per la Società;
- setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione della Sezione speciale dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex art. 25 ter;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento ai sensi dell'art. 2381 c.c. con l'Organo amministrativo, nonché ai sensi dell'art. 2403 c.c. con il Collegio sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società, comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'Organismo di Vigilanza con

tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 ter, d.lgs. cit.

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in suddetta materia sono comunicati dall'Organismo di Valutazione all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'Organismo di Valutazione stesso.

ALLEGATO SEZIONE D

REATI SOCIETARI

Art. 2621 c.c. modificato (False comunicazioni sociali).

Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per se' o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Ai fini 231, è prevista la sanzione pecuniaria per l'ente da 200 a 400 quote.

Art. 2621-bis c.c. (Fatti di lieve entità).

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

Art. 2622 c.c. modificato (False comunicazioni sociali delle società quotate).

Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Falso in prospetto

L'art. 173 bis del d.lgs. 24.2.1998, n. 58, ha, tra l'altro, abrogato l'art. 2623 c.c.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

L'art. 2624 c.c. è peraltro stato abrogato dall'art. 37, comma 34, del d.lgs 39/2010; lo stesso decreto, però, introduce, all'art. 27, la fattispecie criminosa di Falsità nelle Relazioni o nelle Comunicazioni dei Responsabili della Revisione Legale

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato è commesso dagli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali.

Se tale condotta ha cagionato un danno ai soci o a terzi, si applica la pena è aumentata.

L'art. 2625 primo comma c.c. è stato modificato dall'art. 37, comma 35, del d.lgs 39/2010, escludendo la revisione dal novero delle attività di cui la norma sanziona l'impedimento da parte degli amministratori.

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Sono puniti gli Amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero

ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Questo reato è commesso dagli Amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, anche emesse dalla società controllante e che cagionano una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Peraltro, il reato si estingue se il capitale sociale o le riserve sono ricostituite prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale la condotta è stata posta in essere.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

Sono puniti gli amministratori che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge poste a tutela dei creditori, riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni, cagionando un danno ai creditori.

Tale reato è, peraltro, perseguibile a querela della persona offesa e il risarcimento del danno ai creditori, prima del giudizio, estingue il reato.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (2629-bis c.c., aggiunto dalla legge 28 dicembre 2005 n. 262)

E' punito l'Amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al decreto legislativo

n. 58 del 1998, della legge 12 agosto 1982, n. 576, o del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 2391, primo comma (l'art. 2391 c.c. primo comma stabilisce così recita:

“L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di Amministratore Delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile”).

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando, da parte di amministratori e soci conferenti, anche in parte, viene formato o aumentato fittiziamente il capitale della società mediante:

- attribuzione di azioni o quote sociali in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Sono puniti, a querela della persona offesa, i liquidatori che ripartiscono beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionando un danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c., introdotto dalla legge 6 novembre 2012 n. 190 e modificato dal d.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017 e art. 2635, introdotto dal d.lgs. n. 38 del 15 marzo 2017)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altre utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento alla società, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi dà o promette denaro o altre utilità alle persone indicate nel primo e nel secondo comma è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Istigazione alla corruzione tra privati” (Articolo 2635 bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altre utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel

primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altre utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata, si procede a querela della persona offesa.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), con atti simulati o fraudolenti, determini la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri, un ingiusto profitto.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Tale reato, è commesso da chiunque (perciò non solo dagli Amministratori), diffonda notizie false, ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero a incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c. modificato dagli artt. 15 e 39 della Legge 262/2005)

Sono puniti gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche

di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima.

La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi

Sono sanzionati con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

È previsto un aumento di pena se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri Stati dell'Unione europea, o diffusi tra il pubblico in misura rilevante, ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

SEZIONE E

1. I reati riguardanti i delitti di omicidio colposo e di lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione di norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del d.lgs. n. 231/2001)

Il presente Capitolo ha ad oggetto la disciplina di salute, sicurezza e igiene del lavoro, con particolare riferimento alla prevenzione di quelle condotte

illecite che, se commesse, comportano la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del D.lgs. 231/01.

E' opportuno sottolineare che, data la natura colposa dei reati in oggetto, la società provvede con particolari cautele all'azione penale preventiva.

2. Principali aree sensibili

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico quale datore di Lavoro,
- Eventuale Delegato,
- Direttore Generale,
- Responsabile Risorse Umane,
- RSPP,
- Medico del lavoro,
- Sicurezza e Logistica.

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato
- una valutazione specifica di media gravità associata ad alcuni processi aziendali con la necessità di implementare e pianificare con regolarità le modalità di controllo sul corretto rispetto degli obblighi normativi.

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni i seguenti processi:

- I processi relativi alla gestione dei dispositivi di protezione individuale anche presso le sedi periferiche.
- La sicurezza dei terzi presso musei, siti archeologici, ludoteche, biblioteche, uffici e sedi periferiche, nonché altre sedi di eventi diffusi.
- La manutenzione e la conservazione di opere, impianti e edifici, nonché l'utilizzo di materiali e sostanze pericolose e relativa custodia, trasporto e smaltimento.
- La valutazione dei rischi e l'interferenza dei rischi sulle normali attività di subappaltatori, fornitori, tecnici installatori e trasportatori.

3. Regole generali

Fatto salvo quanto già previsto in termine di disposizioni generali sia dal Modello Parte Generale, art. 6, che dal Codice etico artt. 33, in vigore, Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha adottato, il processo di certificazione allo standard UNI ISO 45001 relativo ai Sistemi di Gestione per la salute e la sicurezza sul lavoro.

Tale standard, come noto e come previsto dall'art. 30 comma 5 del D. Lgs. 81/01, si presume conforme, finché correttamente mantenuto, per la materia in oggetto, al modello di organizzazione e di gestione idoneo ad avere efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi: al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;

- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;

- alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

4. Standard comportamentali

In merito la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha sviluppato un apposito documento di valutazione del rischio CHIMICO connesso all'attività produttiva che la stessa svolge avente come scopo l'individuazione e l'analisi dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dall'uso di agenti chimici pericolosi come previsto dal titolo XI del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81, per le attività di pulizia effettuate presso la sede della società CONSAC GESTIONI IDRICHE S.P.A. e presso tutte le unità operative. Le attività di pulizie vengono effettuate da ADDETTA PULIZIE.

Il capo I del Titolo IX del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o che possono derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.

I requisiti individuati dallo stesso capo I si applicano a tutti gli agenti chimici pericolosi che sono presenti sul luogo di lavoro, fatte salve le

disposizioni relative agli agenti chimici per i quali valgono provvedimenti di protezione radiologica regolamentati dal decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.

Le disposizioni si applicano altresì al trasporto di agenti chimici pericolosi, fatte salve le disposizioni specifiche contenute nei decreti ministeriali 4 settembre 1996, 15 maggio 1997, 28 settembre 1999 e nel decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 41, nelle disposizioni del codice IMDG del codice IBC e nel codice IGC, quali definite dall'articolo 2 della direttiva 93/75/CEE, del Consiglio, del 13 settembre 1993, nelle disposizioni dell'accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose per vie navigabili interne (ADN) e del regolamento per il trasporto delle sostanze pericolose sul Reno (ADNR), quali incorporate nella normativa comunitaria e nelle istruzioni tecniche per il trasporto sicuro di merci pericolose emanate alla data del 25 maggio 1998. Le disposizioni non si applicano, invece, alle attività comportanti esposizione ad amianto che restano disciplinate dalle norme contenute al capo III del titolo IX del D. Lgs. 81/08.

Vengono, pertanto, considerate tutte le attività in cui siano presenti agenti chimici pericolosi e vengono considerati tutti gli agenti chimici presenti sia nella forma che deriva dal loro impiego specifico che nella forma in cui vengono smaltiti, considerando:

- a) la produzione e miscelazione primaria intenzionale;
- b) la formazione accidentale di intermedi, sottoprodotti o impurezze;
- c) le sostanze e le miscele non intenzionali di sostanze che si sviluppano, sotto forma di gas, vapori, nebbie, fumi, polveri e fibre, in qualsiasi processo produttivo.

All'esito della valutazione, è stato elaborato il presente documento contenente:

- a) l'organizzazione aziendale per reparti;
- b) le proprietà chimiche e fisiche degli agenti chimici presenti;
- c) la frequenza e la durata di utilizzo degli agenti chimici presenti nonché i quantitativi utilizzati;
- d) le modalità di lavoro ossia le condizioni in cui gli agenti chimici vengono lavorati/prodotti/stoccati;
- e) i fattori di riduzione dell'esposizione, valutando la presenza e l'efficacia dei dispositivi.

Il Modello di Valutazione del Rischio Chimico "MoVaRisCh", approvato dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia, in applicazione del Titolo IX Capo I del D. Lgs. 81/08, consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D. Lgs. 81/08.

Il modello va inteso come un percorso di "facilitazione" atto a consentire, alle piccole e medie imprese, la classificazione al di sopra o al di sotto della soglia del rischio irrilevante per salute.

Ad ogni Frase o Indicazione di pericolo è stato assegnato un punteggio (score) tenendo conto del significato delle disposizioni relative alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze e delle miscele pericolose.

Il pericolo P rappresenta, quindi, la potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le persone sono esposte (pericolosità intrinseca).

Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e l'assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato.

L'esposizione E rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

Per l'esposizione E si sono presi in considerazione: tipo, durata dell'esposizione, le modalità con cui avviene l'esposizione, le quantità in uso, gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.

La valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori ad agenti fisici costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi ed è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell'ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia.

La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verificano mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

La medesima attenzione è stata posta dalla Società Consac Gestione Idriche S.P.A. alla valutazione delle metodologie di prevenzione quanto dei rischi per i lavoratori connessi all'utilizzo prolungato dei videotermini che possono provocare disturbi all'apparato muscolo-scheletrico e alla vista, o problemi di affaticamento mentale.

Ai fini dell'analisi del rischio, vengono prese a riferimento, dalla società Consac Gestioni Idriche S.P.A., le linee guida "Uso di attrezzature munite di videotermini" del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano che, in base ad un'analisi semplificata dei posti di lavoro, consentono di verificare l'adeguatezza ai requisiti minimi riportati nell'allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08.

Sono valutati i requisiti di adeguatezza per i seguenti aspetti:

- Attrezzature
- Ambiente;
- Interfaccia elaboratore/uomo.

Per ogni aspetto (attrezzature, ambiente, interfaccia elaboratore/uomo) vengono presi in considerazione i seguenti elementi

Analisi attrezzature:

- Osservazione generale
- Schermo
- Tastiera e dispositivi di puntamento
- Piano di lavoro
- Sedile di lavoro
- Computer portatili
-

Analisi ambiente

- Spazio
- Illuminazione
- Rumore

Radiazioni

- a) Parametri microclimatici;
- b) Analisi interfaccia elaboratore/uomo.

Altresì la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha elaborato un documento di valutazione del rischio elettrico negli ambienti di lavoro ai fini dell'analisi del rischio prendendo a riferimento le linee guida contenute

nella "Check list -verifica preliminare conformità impianti elettrici" nonché i requisiti previsti:

- D.lgs. 81/08 e s.m.i. – art. 80;
- D.M. 37/2008 (Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici);
- D.P.R. 462/01 (Regolamento recante il procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi);
- la Norma Tecnica CEI 11-27 (Norma tecnica sulla Sicurezza nei lavori di impiantistica elettrica e di manutenzione).

Sono valutati i requisiti di adeguatezza per:

- Attrezzature/Apparecchiature
- Impianti elettrici
- Adempimenti richiesti.

mediante l'ausilio di una check list in cui sono riportati i requisiti di adeguatezza:

- ad ogni risposta positiva (ossia rispetto del requisito) viene assegnato il punteggio "1";
- ad ogni risposta negativa il punteggio "0".

Medesima attenzione è stata posta dalla società Consac Gestioni Idriche S.P.A. alla valutazione dei rischi in merito alle vibrazioni meccaniche emesse anche qui con la redazione di apposito documento finalizzato alla determinazione del livello personale di esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche trasmesse al corpo intero e al sistema mano braccio.

Documento apposito è stato, altresì, redatto per la “Movimentazione Manuale dei Carichi (M.M.C.)” intesi quali azioni od operazioni comprendenti, non solo quelle più tipiche di sollevamento, ma anche quelle, rilevanti, di spinta, traino e trasporto di carichi.

Gli effetti dannosi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti ad un'impropria movimentazione manuale dei carichi sono:

- traumi e malattie muscolo scheletriche in particolare del rachide lombare
- schiacciamenti degli arti, mani e piedi, infortuni in genere
- affezioni cardiache, vascolari e nervose.
- Oltre al peso del carico, per valutare l'insorgere di un rischio per la salute dei lavoratori è necessario prendere in considerazione anche i seguenti elementi:
 - le dimensioni, la forma e le caratteristiche del carico
 - l'altezza di sollevamento, la distanza da percorrere, la possibilità o meno di ripartire il carico
 - le caratteristiche dell'ambiente di lavoro (quanto spazio si ha a disposizione, dove spostare i carichi, il percorso da fare)
- il tipo di mansione svolta dal lavoratore (se è temporanea, oppure ripetitiva con pause più o meno previste, oppure se è un lavoro normale e continuo).

Al fine di eliminare i rischi connessi alla Movimentazione Manuale dei Carichi, il datore di lavoro deve, in primo luogo, adottare le misure necessarie ad evitarla. Nel caso in cui ciò non sia possibile, egli dovrà adottare le misure necessarie per ridurre il più possibile i rischi, procedendo nel modo seguente:

- valutare le condizioni di sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione, tenendo particolarmente conto delle caratteristiche del carico (peso, forma, dimensioni) e fornendo ai lavoratori informazioni al riguardo
- fornire ai lavoratori adeguata formazione (relativa alle corrette modalità di Movimentazione Manuale) mezzi ausiliari appropriati e dispositivi di protezione individuali (DPI) adeguati;
- sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria (art. 41 D. Lgs. 81/08).

Non meno rilevante la redazione del documento atto a valutare i rischi dei lavoratori per la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. connessi “al rumore” : l’esposizione dei lavoratori ad agenti fisici costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi ed è programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale da personale qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.

Il documento de quo individua, a tal riguardo, diverse classi di rischio:

CLASSE DI RISCHIO 0:

Il datore di lavoro prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di lavoro

CLASSE DI RISCHIO 1

Il datore di lavoro prevede un’adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall’esposizione a rumore nei luoghi di

lavoro;

- a) estende il controllo sanitario a chi ne faccia richiesta o qualora il medico competente ne confermi l'opportunità;
- b) mette a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito.

CLASSE DI RISCHIO 2

Il datore di lavoro prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;

- a) prevede un'adeguata formazione ed informazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo l'esposizione dei lavoratori al rumore;
- b) adotta un'idonea cartellonistica;
- c) sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario;
- d) fornisce ai lavoratori dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
- e) verifica l'efficacia dei DPI.

CLASSE DI RISCHIO 3

Il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione;

- a) individua le cause dell'esposizione eccessiva;
- b) modifica le misure di protezione e di prevenzione per evitare che la situazione si ripeta;
- c) prevede un'adeguata formazione ed informazione in relazione ai rischi

provenienti dall'esposizione a rumore nei luoghi di lavoro;

- d) prevede un'adeguata formazione ed informazioni sull'uso corretto di attrezzature da lavoro in modo da ridurre al minimo la loro esposizione al rumore;
- e) sottopone i lavoratori esposti a controllo sanitario;
- f) fornisce ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentano di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ed esige che li indossino;
- g) verifica l'efficacia dei DPI.

La società Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha sviluppato un documento di valutazione del rischio microclimatico in correlazione all'attività di produzione dalla stessa svolta e relativo alla valutazione del Rischio Microclimatico negli ambienti di lavoro della medesima società. Gli agenti fisici rappresentano dei fattori, governati da leggi fisiche, che provocano una trasformazione delle condizioni ambientali nelle quali essi si manifestano. La loro presenza determina un'immissione di energia, negli ambienti di vita e di lavoro, che, oltre i valori tollerati, risulta potenzialmente dannosa per la salute umana. I rischi da agenti fisici rappresentano l'oggetto del Titolo VIII del D.lgs. 81/2008. Nel seguito viene sintetizzata la situazione normativa inerente gli obblighi, e le relative decorrenze, inerenti il Titolo VIII del D. Lgs. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. I rischi derivanti da agenti fisici nell'ambiente lavorativo debbono essere rimossi, o ridotti il più possibile, attraverso le seguenti azioni:

- corretta progettazione e pianificazione dei processi lavorativi sul luogo di lavoro;
- riduzione della presenza di agenti fisici nell'ambiente di lavoro in base alle necessità lavorative;
- f) diminuzione della durata e dell'intensità di esposizione;
- g) restrizione al minimo del numero dei lavoratori potenzialmente esposti;
- h) corretta formazione ed informazione dei lavoratori;
- somministrazione di attrezzature adeguate alla specifica attività e indicazione delle relative procedure di manutenzione;
- i) determinazione di idonee misure tecnico-organizzative.

Tipicamente, dal punto di vista del microclima, in un ambiente di lavoro è possibile trovare due tipologie di ambienti: AMBIENTI MODERATI e AMBIENTI SEVERI, questi ultimi distinti in "ambienti severi caldi" e "ambienti severi freddi".

AMBIENTI MODERATI

Si possono definire "ambienti moderati" tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono specifiche esigenze produttive che, vincolando uno o più degli altri principali parametri microclimatici (principalmente temperatura dell'aria, ma anche umidità relativa, velocità dell'aria, temperatura radiante e resistenza termica del vestiario), impediscano il raggiungimento del confort. Per la valutazione del microclima negli ambienti moderati ($10^{\circ}\text{C} \div 30^{\circ}\text{C}$), la norma tecnica di riferimento è la norma UNI EN ISO 7730. Tale normativa propone una metodologia per la valutazione del confort microclimatico basata sulle misurazioni di alcuni parametri microclimatici (tra le quali la temperatura dell'aria, l'umidità e la velocità dell'aria), e sul conseguente calcolo degli indicatori sintetici di confort PMV (voto medio previsto) e del PPD (percentuale prevista di insoddisfatti), detti indici di

Fanger, che combinano diverse grandezze al fine di consentire la formulazione di un giudizio di accettabilità o inaccettabilità relativa a tale tipologia di ambiente termico. In aggiunta agli indicatori sintetici di confort è possibile calcolare degli indicatori di discomfort locali (es. percentuale di insoddisfatti a causa di correnti d'aria).

AMBIENTI SEVERI

Viene definito “ambiente severo” un luogo di lavoro nel quale specifiche ed ineludibili esigenze produttive (vicinanza a forni ceramici o fusori, accesso a celle frigo o in ambienti legati al ciclo alimentare del freddo, ecc.) o condizioni climatiche esterne (in lavorazioni effettuate all'aperto, in agricoltura, in edilizia, nei cantieri di cava, nelle opere di realizzazione e manutenzione delle strade, ecc.) determinano la presenza di parametri termoigrometrici stressanti. A loro volta questo tipo di ambienti termici si dividono in ambienti severi caldi e ambienti severi freddi.

- Gli ambienti severi caldi sono caratterizzati da un notevole intervento del sistema di termoregolazione umano al fine di diminuire l'accumulo di calore nel corpo. L'azione termoregolatrice si esplica, primariamente sul piano fisiologico mediante meccanismi di vasodilatazione dei vasi sanguigni cutanei (con aumento della temperatura della cute) e di sudorazione. Per gli ambienti severi caldi, le norme tecniche di riferimento sono la norma UNI EN ISO 7243 e la norma UNI EN ISO 7933.

Tali normative propongono due metodologie per la valutazione dello stress microclimatico derivante da ambienti severi caldi, una più semplice ed una più complessa. La metodologia più semplice consiste nella misurazione di alcuni parametri microclimatici e nel conseguente calcolo rispettivamente di un indice (WBGT) che combina le misure di tre differenti tipologie di temperatura al fine di consentire l'emissione di un giudizio di accettabilità delle condizioni microclimatiche dell'ambiente

termico o di effettuare un'analisi più approfondita. Per la valutazione approfondita del rischio microclimatico in ambienti severi caldi la stessa norma UNI EN ISO 7243 prevede di ricorrere alla strategia più complessa proposta dalla norma UNI EN ISO 7933. In questo caso, utilizzando il PHS (Predicted Heat Strain) si calcoleranno alcuni indici atti a valutare l'accettabilità o la non accettabilità del rischio.

- Gli ambienti severi freddi sono caratterizzati da condizioni che richiedono un sensibile intervento del sistema di termoregolazione umano per limitare la potenziale eccessiva diminuzione della temperatura caratteristica dei diversi distretti ed in particolare del nucleo corporeo. L'azione termoregolatrice si traduce sul piano fisiologico nella vasocostrizione dei capillari cutanei, che comporta una diminuzione della temperatura della cute e nell'incremento della produzione di calore per via metabolica (di cui i brividi e l'orripilazione ne sono segni evidenti). Per gli ambienti severi freddi, le norme tecniche di riferimento sono la norma UNI EN ISO 15743 e la norma UNI EN ISO 11079. In particolare quest'ultima normativa propone una metodologia per la valutazione dello stress microclimatico derivante da ambienti severi freddi che consiste nella misurazione di alcuni parametri microclimatici e nel conseguente calcolo di un indice (IREQ) che combina i valori di alcuni parametri al fine di consentire l'emissione di un giudizio di accettabilità o inaccettabilità relativa a tale tipologia di ambiente termico.

A tal riguardo la società Consac Gestioni Idriche S.P.A. si è dotato di un apposito Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), redatto ai sensi del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., che costituisce il risultato del lavoro di analisi e valutazione delle attività lavorative svolte presso gli ambienti di lavoro della Società, nonché di tutti i rischi per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori sulla base delle informazioni fornite dalle Funzioni aziendali individuate dal Datore di Lavoro. Il Documento di Valutazione del

rischio rappresenta, pertanto, il quadro di riferimento unitario per la Sede Operativa di Vallo della Lucania (SA) e per tutte le Unità Operative e, in considerazione della sua intrinseca caratteristica di dinamicità, non deve essere considerato come un lavoro conclusivo e definitivo, bensì come uno strumento per la pianificazione delle attività di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e gestionale. A tal fine per la stesura del documento sono stati acquisiti pareri e informazioni dai dirigenti, dai preposti alla sicurezza, dal Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza e dei lavoratori stessi.

Il documento de quo, in particolare, contiene:

una relazione circa la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute a cui sono esposti i lavoratori;

- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuale adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a);
 - il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
 - l'indicazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente ai soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

La società Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha quindi proceduto a:

- individuare i lavoratori così come definiti all'art. 2, comma 1, lettera a)
- del D. Lgs. 81/08;
- individuare le singole fasi lavorative a cui ciascun lavoratore può essere addetto;
- individuare i rischi a cui sono soggetti i lavoratori in funzione delle fasi lavorative a cui possono essere addetti e dei luoghi in cui svolgono le lavorazioni;
- analizzare e valutare i rischi a cui è esposto ogni singolo lavoratore;
- ricercare le metodologie operative, gli accorgimenti tecnici, le procedure di sistema che, una volta attuate, porterebbero ad ottenere un grado di sicurezza accettabile;
- analizzare e valutare i rischi residui comunque presenti anche dopo l'attuazione di quanto previsto per il raggiungimento di un grado di sicurezza accettabile;
- identificare eventuali D.P.I. necessari a garantire un grado di sicurezza accettabile.

Per la redazione del documento si è proceduto alla individuazione delle attività lavorative presenti nell'Unità Produttiva, individuando le singole fasi a cui sono associate:

- macchine ed attrezzature impiegate;
- agenti chimici pericolosi;

- materie prime, scarto o altro.

Ad ogni singola fase sono stati attribuiti i rischi:

- derivanti dalla presenza dell'operatore nell'ambiente di lavoro;
- indotti sul lavoratore dall'ambiente esterno;
- conseguenti all'uso di macchine ed attrezzature;
- connessi con l'utilizzo di sostanze, miscele o materiali pericolosi per la salute.

La società Consac Gestioni Idriche S.P.A, peraltro, alla rielaborazione del documento in caso di variazioni nell'organizzazione aziendale ed ogni qualvolta l'implementazione del sistema di sicurezza aziendale, finalizzato ad un miglioramento continuo del grado di sicurezza, lo renda necessario.

Particolare attenzione, in tale ampia categoria di valutazione dei rischi per i lavoratori connessi all'attività produttiva, è stata posta dalla società Consac Gestioni Idriche S.P.A., alla tutela delle madri lavoratrici stilando un apposito documento di valutazione del rischio il quale ha la finalità di diffondere agli attori della prevenzione a livello aziendale uno strumento il più possibile efficace e pratico per la tutela della salute e sicurezza delle lavoratrici gestanti o in periodo d'allattamento, così come previsto dagli articoli 11 e 12 del D. Lgs. 151/01. Premessa fondamentale è quanto troviamo riportato su questo tema nella Comunicazione della Commissione delle Comunità Europee del 5/10/2000: "La gravidanza non è una malattia ma un aspetto della vita quotidiana", tuttavia "condizioni suscettibili di essere considerate accettabili in situazioni normali possono non esserlo più durante la gravidanza"; lo stesso dicasi per il periodo dell'allattamento che la normativa tutela fino al VII mese dopo il parto.

Le misure, i dispositivi di protezione individuale e le cautele di sicurezza sono:

- tassativamente obbligatorie
- da impiegare correttamente e continuamente
- da osservare personalmente

Il documento dovrà essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (art. 29 comma 4 del D.Lgs 81/2008).

Il documento in materia dovrà essere sottoposto a revisione, ad opportuni intervalli di tempo, per assicurarne l'adeguatezza e l'efficacia nel tempo. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, ad esempio, quando viene avviato un nuovo sistema di lavorazione, nuove attrezzature oppure quando si effettua una variazione dell'organizzazione del lavoro da cui possano risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi.

L'art. 29 comma 3 del D. Lgs. 81/08 ribadisce, inoltre, che la valutazione dei rischi debba essere aggiornata anche in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.

Altro documento rilevante redatto dalla Società Consac Gestioni Idriche S.P.A. in materia di tutela del lavoratore è quello relativo alla valutazione dello stress lavoro correlato costituente parte integrante del Documento generale di Valutazione dei Rischi, a norma del D.Lgs. 81/2008, art. 28 comma 1 pertanto, la sola Relazione non esaurisce gli obblighi del Datore di lavoro ai sensi dell'art.17 comma 1 lettera a) secondo cui deve provvedere alla

redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori in relazione alla specifica attività che l'Azienda svolge. Tale DVR deve contenere tutte le parti prescritte dall'art. 28 comma 2. lettere b), c), d), e) e f) del D. Lgs. 81/2008.

Il documento quindi si propone di attuare la valutazione dello stress lavoro-correlato, nel rispetto delle indicazioni individuate dall'INAIL. I parametri di riferimento adottati nello sviluppo del presente percorso metodologico si basano sulla revisione dei principali modelli scientifici di riferimento, delle esperienze negli altri Paesi dell'Unione Europea e delle principali proposte metodologiche pubblicate a seguito dell'emanazione del D. Lgs. 81/08 e s.m.i., con l'obiettivo di dare vita ad un percorso integrato che, seguendo i vari passaggi previsti dalle indicazioni della Commissione Consultiva, nell'ottica della semplicità e della sintesi, possa iniziare e concludersi con il coinvolgimento prioritario delle figure della prevenzione presenti in azienda.

Tale percorso consta essenzialmente in 3 macro fasi:

1. Fase propedeutica;
2. Valutazione preliminare;
3. Valutazione approfondita;

E' bene precisare che, come riportato nella nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di accompagnamento alle indicazioni per la valutazione dello stress lavoro-correlato, le linee di indirizzo che hanno guidato l'elaborazione di tale percorso metodologico sono:

- a) brevità e semplicità;
- b) individuazione di una metodologia applicabile ad ogni tipo di lavoro;
- c) applicazione di tale metodologia a gruppi di lavoratori in maniera omogenea allo stress lavoro-correlato;

- d) individuazione di una metodologia di maggiore complessità rispetto alla prima, ma eventuale” da utilizzare nel caso in cui la conseguente azione correttiva non abbia abbattuto il rischio;
- e) valorizzazione delle prerogative e delle facoltà dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei medici competenti;
- f) Individuazione di un periodo transitorio per quanto di durata limitata per la programmazione e il completamento delle attività da parte dei soggetti obbligati.

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società –in via diretta –, nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali:

- tenere, promuovere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale;
- tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarle;
- utilizzare, anche occasionalmente, la Società o una sua unità organizzativa allo scopo di consentire o agevolare la commissione dei Reati di cui alla presente Parte Speciale

5. Procedure special-preventive

Per l’attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure qui di seguito descritte, quali presidi integrativi:

- l’organizzazione delle risorse umane aziendali in termini di competenze

individuali, autonomie decisionali e relative responsabilità;

- la previsione delle risorse necessarie per progettare e realizzare gli interventi tecnici, organizzativi e gestionali atti a conseguire l'obiettivo di miglioramento continuo del livello di sicurezza;
- le attività di informazione, formazione e ove necessario addestramento, rivolte ai dipendenti, per promuoverne la responsabilizzazione e consapevolezza in materia di sicurezza e salute;
- l'attività di sensibilizzazione (informazione) dei fornitori, e dei Collaboratori Esterni in genere, affinché adottino idonei comportamenti in materia di sicurezza e salute coerenti con la presente politica;
- la prevenzione e la minimizzazione dei rischi per la salute e la sicurezza personale nei confronti dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- lo sviluppo e la continua ottimizzazione dei processi, che si realizza attraverso, la sicurezza delle installazioni e degli ambienti di lavoro;
- la progettazione o modifica degli impianti in modo da garantirne la compatibilità con la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente;
- la più ampia comunicazione e consultazione rivolta ai Rappresentanti dei Lavoratori,
- l'attenzione per le indicazioni provenienti dai livelli operativi aziendali e dai lavoratori;
- la predisposizione di strumenti e procedure per la gestione delle emergenze interne ed esterne, allo scopo di minimizzarne le conseguenze;
- l'introduzione ed applicazione di procedure e metodologie di sorveglianza e verifica al fine di controllare la realizzazione della politica aziendale.

6. Funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza

Tra le funzioni peculiari svolte dall'Organismo di Vigilanza in detto

ambito, si evidenziano:

1. proporre che vengano emanate ed aggiornate le istruzioni standardizzate relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree a Rischio, come individuate nella presente Parte Speciale. Tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
2. svolgere verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne;
3. esaminare eventuali segnalazioni specifiche ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute;
4. proporre al "datore di lavoro" le eventuali integrazioni alle procedure esistenti per rendere più efficaci, ove necessario, le azioni di prevenzione e repressione delle condotte vietate.

ALLEGATO SEZIONE E

I reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro

Omicidio colposo (589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:

1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;

2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per

la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale."

Circostanze aggravanti (Art. 583 c.p.)

La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto

deriva:

- 1) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- 2) la perdita di un senso;
- 3) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita di dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- 4) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

SEZIONE F

1. Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001)

2. Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - (Art.25-octies.1 del d.lgs. n. 231/2001)

· Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del d.lgs. n. 231/2001)

Sulla base di quanto osservato nel processo di mappatura dei rischi e alla luce dei controlli attualmente esistenti presso la Società, sono stati

individuati i principi di comportamento e i protocolli di prevenzione che devono essere attuati per prevenire, per quanto ragionevolmente possibile, la commissione di questa tipologia di reati.

1. Principali aree aziendali risultanti a rischio

Con riferimento ai reati contro la P.A. le funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
- Direttore Generale,
- Amministrazione e Controllo,
- Legale e Acquisti,

In relazione all'attività svolta dalla Società, dalla Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto è risultato quanto segue:

- una valutazione generale di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di reato
- una valutazione specifica di media gravità;

Costituisce situazione di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni il seguente processo:

- I rapporti con i terzi fornitori;
- Potenziale conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
- Potenziale occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o

dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;

- Potenziale acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa.
- valutazione dei rischi inerenti attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito

2. Regole generali

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

3. Standard comportamentali

I seguenti divieti di carattere generale si applicano a Dipendenti, Dirigenti ed Amministratori della Società – in via diretta – nonché a soggetti terzi della stessa, in forza di apposite clausole contrattuali.

4. Procedure special-preventive

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, le procedure ora descritte, anche i seguenti presidi integrativi:

- l'obbligo di verifica della provenienza delle opere d'arte tramite controllo delle relative attestazioni;
- per quanto attiene ai reperti archeologici la verifica delle condizioni delle cose indicanti "il recente rinvenimento", quali ad esempio:
 - il fatto di non essere mai stati studiati precedentemente
 - l'alto valore culturale
 - l'omessa catalogazione
 - il restauro con tecniche moderne non corrispondenti ai criteri ufficiali
- La verifica costante delle procedure adottate dalla società relative attività di riscossione delle vendite che richiedono l'impiego di strumenti di pagamento diversi dal contante quali: vendite online, pagamenti con l'impiego di dispositivi che consentono l'utilizzo di moneta elettronica, carte prepagate, di debito o di credito.

5. Funzioni peculiari dell'Organismo di Valutazione su tali rischi - reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo con il Responsabile di mostre e/o eventi, dell'Area Amministrazione Finanza e controllo e legale e Appalti.

Il Direttore Generale e i Responsabili delle Aree aziendali interessate – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'Organismo di Valutazione con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente

rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto risultati dell'attività di vigilanza e controllo in suddetta materia sono comunicati dall'Organismo di Valutazione, all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'Organismo di Valutazione stesso.

Reati in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti - Art.25-octies.1.

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 184/2021 e del D. Lgs. 195/2021, il catalogo dei reati presupposto previsto dal D. Lgs. 231/2001 è stato ulteriormente ampliato con l'introduzione del nuovo art. 25-octies.1, relativo ai "delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti"; Con il nuovo articolo, il decreto 231 è stato oggetto di importanti modifiche che, sia direttamente che indirettamente, hanno aumentato le possibilità per gli enti di incorrere in una eventuale responsabilità amministrativa dipendente da reato. Si segnala, infatti, che con il D. Lgs. 184 del 2021 di attuazione della Direttiva (UE) 2019/713, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti, sono stati introdotti ulteriori fattispecie criminose presupposto della responsabilità amministrativa degli enti fra cui, ad esempio, il delitto di "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" - di cui all'art. 493-ter c.p.; detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti - art. 493-quater c.p.; il reato di frode informatica di cui all'art. 640-ter c.p. Tale reato era già stato previsto nel D. Lgs. 231/2001 come presupposto dell'illecito amministrativo di cui all'art. 24, ma con una rilevanza per l'ente limitata alle sole ipotesi di frode informatica commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico. Con il D. Lgs. 184/2021, invece, gli enti

potranno essere ritenuti responsabili (questa volta ai sensi dell'art. 25-octies.1) anche per la commissione di frodi informatiche a danno di privati, ma a condizione che sia prospettabile l'aggravante di un fatto illecito che abbia prodotto un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale.

Aumentano, quindi, le condotte criminose dalle quali, se vi è un interesse o un vantaggio per l'ente, può derivare la responsabilità amministrativa dello stesso. Con il d.lgs. 195/2021, il legislatore ha invece ampliato l'insieme delle condotte che possono produrre la configurazione delle fattispecie di cui all'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001 estendendole anche ai casi in cui il denaro o i beni oggetto di riciclaggio derivino da contravvenzioni o da delitti colposi.

L'attuazione della direttiva ha, di conseguenza, reso necessaria l'introduzione di alcune modifiche al Codice penale con specifico riferimento alle fattispecie di: (i) ricettazione (art. 648 c.p.); (ii) riciclaggio (art. 648-bis); (iii) impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 684-ter c.p.); (iv) autoriciclaggio (art. 648-ter 1 c.p.), tutte fattispecie rilevanti anche in tema di responsabilità amministrativa degli enti ai sensi dell'art. 25-octies del d.lgs. 231/2001.

Per le società l'aumento del rischio di incorrere in responsabilità è evidente soprattutto in considerazione del fatto che gli illeciti amministrativi risultano punibili sia in caso di dolo che di colpa: ciò significa che l'impiego di denaro con provenienza illecita (proveniente da qualunque reato: delitto di ogni tipo o contravvenzione) a fini di riciclaggio può determinare una responsabilità amministrativa in capo alla società.

ALLEGATO SEZIONE F

I Delitti di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro di provenienza illecita

Ricettazione (648 c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 516, se il fatto è di particolare tenuità. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto.

Riciclaggio (648 bis c.p.)

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648 bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da

quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Autoriciclaggio (648 ter, comma 1 c.p.)

Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con una pena da due a otto anni e una multa da 5.000 Euro a 25.000 Euro.

Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento (Art. 493 ter c.p)

Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti". (493-quater)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti

strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché' la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.»;

SEZIONE G

1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies).

La legge 23 luglio 2009, n. 99, "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" che opera il contrasto del fenomeno della contraffazione di marchi e brevetti industriali e tutela la proprietà industriale, ha aggiunto il nuovo art. 25 novies, rubricato "Delitti in materia di violazione del diritto d'autore" nel catalogo dei reati ex d.lgs. n. 231/2001.

In forza di tale disposizione, qualora vengano commessi, da parte dei soggetti indicati nell'art. 5, lett. a) e b) del decreto, nell'interesse o a vantaggio della loro Società, i delitti in materia di violazione del diritto d'autore, disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 artt. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma; 171 bis; 171 ter; 171 septies; 171 octies, si potrà configurare la responsabilità "amministrativa" della

persona giuridica, con la conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie e, in alcuni casi, anche interdittive (cfr. l'Allegato in calce al presente Capitolo).

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura elaborata dalla Società, risultano:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
- Direttore Generale,
- Amministrazione e Controllo,
- Aree Progettazione,
- Musei, Eventi, Mostre
- Responsabile IT
- Responsabili Procedimento

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell'ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macro-processi/processi:

- violazione contrassegni SIAE su distribuzione e commercializzazione di prodotti letterari, audio/video, ecc.;
- attività editoriale;
- condotte abusive per duplicazione programmi distribuzione, vendita, locazione di programmi informatici coperti da Diritto d'autore.

3. Regole generali

Le attività di coloro che agiscono per conto della società Consac Gestioni Idriche S.P.A., devono conformarsi alle disposizioni normative vigenti, ai principi espressi dal Codice Etico, nonché alle regole comportamentali

contenute nel presente Modello 231.

È fatto obbligo a carico degli Amministratori, Dirigenti, Dipendenti, soggetti terzi di prevenire ogni illecita utilizzazione economica delle opere dell'ingegno tutelate dalle leggi sul diritto d'autore.

È fatto espresso divieto a carico dei soggetti su menzionati di installare, detenere e duplicare qualsiasi programma software in maniera abusiva, ovvero senza il relativo accordo di licenza d'uso, valido ed efficace.

La Società, pertanto, si impegna ad aggiornare costantemente il Sistema informatico aziendale, attraverso l'istallazione di programmi idonei a garantire la miglior protezione dello stesso da accessi esterni non autorizzati, nonché dall'indebito utilizzo da parte di soggetti non abilitati.

A tal fine la Società garantisce l'idonea segregazione delle aree e dei siti aziendali, anche esterni ove sono allocati i server.

4. Procedure specifiche

La Società ha adottato un insieme di regole idoneo a garantire sia la sicurezza delle reti e dei Sistemi informatici e telematici, che l'ambiente di lavoro e l'immagine della Società.

Ciascun Esponente aziendale è assegnatario o autorizzato all'uso di una sola postazione (i.e. componenti hardware e software forniti all'utente dall'azienda o di proprietà dell'utente ed autorizzate dall'azienda), fissa o mobile, di cui resta responsabile e custode, dovendo prontamente segnalare danneggiamenti o smarrimenti al Responsabile della funzione aziendale.

Tali postazioni, intesi come personal computer fissi o portatili di proprietà dell'azienda, vengono inseriti in un registro che contiene indicazione del codice di ogni macchina ed elenco dei programmi installati su ciascuna di esse.

Su ogni macchina viene installato un firewall che impedisce all'utente di poter scaricare autonomamente programmi.

In particolare, inoltre, ogni esponente aziendale:

- non dovrà porre in essere pratiche di scaricamento dati (file sharing) attraverso lo scambio e la condivisione di qualsivoglia tipologia di file attraverso piattaforme presenti sul web;
- non dovrà scambiare (ad es. con il meccanismo Peer to Peer) a qualsiasi titolo, anche se non a scopo di lucro, materiale audiovisivo, cinematografico, fotografico, artistico, letterario, informatico ecc., protetto da diritto d'autore;
- non dovrà utilizzare la posta elettronica per ricevere, memorizzare o spedire materiale che violi il diritto d'autore, il marchio o altre leggi sul diritto d'autore;
- prima di utilizzare una fonte, un'informazione, testi o immagini, all'interno dei propri lavori, dovrà richiedere l'autorizzazione della fonte, citandola esplicitamente nel proprio documento, come previsto dalla legge sul diritto d'autore.

5. Funzioni peculiari dell'Organismo di Valutazione per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche o "ad evento" da parte del Responsabile dei Sistemi informatici e telematici della Società;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile del Legale di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico di Esponenti aziendali per eccepite violazioni della legge sul diritto d'autore e sulle opere dell'ingegno aventi configurazione cartacea, informatica o telematica;

- pronta comunicazione, da parte del Responsabile dei Sistemi informatici e dell'Amministratore di Sistema, della scadenza di licenze di utilizzo di programmi software, nonché segnalazione dell'eventuale utilizzo ultrattivo rispetto all'intervenuta scadenza;

ALLEGATO SEZIONE G

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 nonies).

Art. 171, primo comma, lettera a-bis) e terzo comma, L. n. 633/1941

È punito colui che, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma metta a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

È prevista una pena più grave nelle ipotesi in cui i comportamenti delittuosi sopra descritti siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

(Dell'art. 171 L. 633/41 sono richiamate solo le parti qui riportate e contenute al primo comma, lettera a-bis; restano pertanto fuori dal novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa dell'ente ex d.lgs. 231/01 tutte le altre condotte descritte dalla sopracitata Legge).

Art. 171-bis L. n. 633/1941

È punito chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE).

È altresì punito l'autore, se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Sono previsti aumenti di pena nei casi in cui il fatto è di rilevante gravità.

E' punito, inoltre, colui che, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati. La pena è aumentata se il fatto è di rilevante gravità.

Art. 171-ter L. n. 633/1941

È punito, se il fatto è commesso per uso non personale colui che, a fini di lucro: a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o

distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto.

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere le efficaci misure tecnologiche di cui all'art.102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile

o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

È prevista una pena più grave nei confronti di chi:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

- a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 c.p. (Interdizione da una professione o da un'arte) e 32-bis c.p. (interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese);
- b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;
- c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

Art. 174-quinquies L. n. 633/1941

Quando esercita l'azione penale per taluno dei reati non colposi previsti dalla presente sezione commessi nell'ambito di un esercizio commerciale o di un'attività soggetta ad autorizzazione, il pubblico ministero ne dà comunicazione al questore che emetterà un provvedimento comportante la sospensione dell'esercizio o dell'attività.

In caso di condanna per taluno dei reati di cui al comma 1, è sempre disposta la cessazione temporanea dell'esercizio o dell'attività.

Art. 171-septies l. n. 633/1941

Sono puniti anche:

- a) i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;

b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque dichiara falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della l. n. 633/1941.

Art. 171-octies l. n. 633/1941

E' punito chi, qualora il fatto non costituisca più grave reato, a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

È maggiormente sanzionato il fatto di rilevante gravità.

SEZIONE H

1. Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria (art. 25-decies).

La legge 3 agosto 2009, n. 116 in materia di lotta alla corruzione, ha inserito, nell'ambito del d.lgs. 231/01, il nuovo art. 25 decies (erroneamente definito "novies") con l'aggiunta, tra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti, del delitto previsto e punito dall'art. 377 bis c.p., ossia l'Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

La legge n. 116/2009, stabilisce che, qualora il reato ex art. 377 bis c.p. sia commesso dai soggetti indicati all'art. 5 del d.lgs. 231, nell'interesse o a

vantaggio della Società nella cui compagine gli stessi svolgono la loro attività lavorativa, ciò potrà determinare la responsabilità “amministrativa” della persona giuridica stessa, con conseguente eventuale applicazione di sanzioni pecuniarie.

Rispetto a tale fattispecie è prevista l'irrogazione di solo sanzioni pecuniarie e non anche interdittive quali all'art. 9, comma 2, d.lgs. 231/01.

Tale reato viene trattato nell'Allegato in calce al presente Capitolo.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai delitti di induzione a non rendere dichiarazioni, o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria sopra evidenziati, le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società, risultano:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
- Direttore Generale,
- Risorse Umane,
- Dirigenti,
- Dipendenti
- Anche in concorso o con il supporto di avvocati, patrocinatori alle liti e CTP.

Costituiscono situazioni di generale attenzione i seguenti processi:

- Gestione del Personale,
- Rapporti con procuratori alle liti, consulenti esterni, CTP, testi nei procedimenti giudiziali,
- Testimonianze in corso di giudizio e alla Polizia Giudiziaria.

3. Regole generali di comportamento

Il Modello organizzativo finalizzato a prevenire la commissione di tale reato è costituito dall'insieme delle norme del Codice Etico che, tra l'altro, impone il dovere di onestà di ogni appartenente alla stessa, nonché dalle prescrizioni specifiche di cui al presente Protocollo comportamentale ed alle procedure aziendali vigenti.

4. Procedure specifiche

In particolare, è fatto divieto a chiunque, ed ai Responsabili aziendali, di influenzare la libera determinazione di chi sia chiamato a rendere dichiarazioni innanzi all'Autorità giudiziaria, anche attraverso la prospettazione di vantaggi di qualsivoglia natura, ovvero mediante violenza o minaccia.

È fatto obbligo di prevedere che la scelta della assistenza legale da parte di chi ne abbia necessità avvenga in condizioni di autonomia e libertà decisionale.

Ciascuno dovrà operare in modo assolutamente corretto nell'ambito delle proprie mansioni, nella previsione di dover potenzialmente provvedere alla spiegazione del proprio operato davanti all'Autorità Giudicante e Inquirente, sia in modo diretto, che a mezzo di testimonianza resa da terzi.

L'Esponente aziendale chiamato a testimoniare dovrà rispondere alle domande rivoltegli riportando la verità e completezza dei fatti per come da lui conosciuti.

La Società dovrà fornire istruzioni al proprio difensore nominato e condividere con lui la strategia di conduzione dell'attività giudiziaria, anche con riguardo alle attività espletate da Consulenti e CTP nominati dalla Società.

Il legale nominato dovrà aggiornare la Società circa l'andamento processuale e lo svolgimento delle udienze.

Nel caso in cui vengano effettuati accessi presso i siti ove opera la Società e vengano disposti dall'Autorità giudiziaria, attraverso organi di Polizia giudiziaria, verifiche ed interrogatori di Rappresentanti aziendali, tali interrogatori dovranno essere condotti in locali all'uopo adibiti, alla presenza esclusiva del teste, del legale incaricato e del rappresentante dell'Autorità procedente e senza possibilità di effettuare riprese video o audio.

Della tenuta dell'interrogatorio dovrà essere data pronta informativa all'Organo amministrativo ed all'Organismo di Vigilanza.

5. Funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza per tali rischi-reato

L'Organismo, come previsto nel c.d. Flusso gramma, dovrà ricevere immediata comunicazione della disposizione dell'Autorità giudiziaria (Inquirente o Giudicante) di interrogatori o di accessi effettuati presso la Società, nonché dovrà ricevere comunicazione periodica dei procedimenti giudiziari o relativi ad indagini, in cui la Società, ovvero suoi esponenti, ne siano parti.

ALLEGATO SEZIONE H

Delitto di Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Art. 377 bis c.p., introdotto dalla L. n. 116/2009, (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria).

È punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, colui il quale, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altre utilità, induca a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la

persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere.

SEZIONE I

1. Reati ambientali ex D. Lgs 121/11, art 25 undecies

Mediante il Decreto Legislativo 121 del 2011, entrato in vigore il 16 agosto 2011, è stata introdotta nel ns. ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i reati ambientali.

Con tale norma si è provveduto ad introdurre nei reati presupposto una serie di norme già contenute nel decreto legislativo 152 del 2006, nonché le fattispecie previste dai nuovi artt. 727bis e 733bis Codice penale., in tema di salvaguardia di specie ed habitat protetti.

2. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
- Direttore Generale,
- Responsabili Aree,
- Dipendenti,
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

Con riferimento ai reati ambientali sopra evidenziati, le attività esercitate dalla Società Consac Gestioni Idriche S.P.A., sono per lo più non applicabili, come risulta dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società.

Restano però potenzialmente a rischio le fattispecie previste dall'art. 256 del D.lgs. 152/06, in tema di discarica abusiva di rifiuti, anche pericolosi.

Costituiscono pertanto situazioni di generale attenzione, sebbene solo in via prudenziale, i seguenti processi:

- Smaltimento dei rifiuti e di materiali utilizzati.

3. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

4. Procedure specifiche

In ordine a tutte le attività che prevedono la realizzazione di un cantiere, per quanto momentaneo, Consac Gestioni Idriche S.P.A. ha recentemente predisposto specifiche procedure operative che definiscono in dettaglio le modalità di gestione dei rifiuti, onde prevenire eventuali dispersioni.

In particolare, ogni singolo allestimento e/o intervento di conservazione prevedono la predisposizione di un Piano Operativo di Sicurezza che contiene un apposito paragrafo dedicato alle modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti.

5. Funzioni peculiari dell'Organismo di Valutazione per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- ricezione di informazioni periodiche da parte del Responsabile ambientale della Società con trasferimento occasionale di POS di cantiere e conseguente documentazione di gestione rifiuti di cantiere;
- pronta comunicazione, da parte del Responsabile del Legale di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico dei Responsabili aziendali coinvolti, per eccepite violazioni delle disposizioni ambientali in oggetto;

ALLEGATO SEZIONE I

Reati ambientali

Inquinamento ambientale (452-bis c.p)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000,00 a 100.000,00 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro ambientale (452-quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

- 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;

2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;

3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (452-quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Circostanze aggravanti (452-octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Associazione per delinquere (416 c.p.)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, perciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.

Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. (omissis)

Associazioni di tipo mafioso anche straniere (416-bis c.p.)

Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da dieci a quindici anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da dodici a diciotto anni.

L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da dodici a venti anni nei casi previsti dal primo comma e da quindici a ventisei anni nei casi previsti dal secondo comma.

L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplosive, anche se occultate o tenute in luogo di deposito.

Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà.

Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono e furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra, alla 'ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (452-sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da € 10.000,00 a € 50.000,00 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (727 bis c.p.).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (733bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di

conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 2) Comma 1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

Comma 2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (D.Lgs. 152/06, art 137, comma 3)

Comma 3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 5)

Comma 5. (Primo periodo) Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

Comma 5. (Secondo periodo) Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro.

Comma 6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 11)

Comma 11. - Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (D. Lgs. 152/06, art 137, comma 13)

Comma 13. - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene

sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D. Lgs. 152/06, art 256, comma 1) Comma 1. (Lettera a) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;

Comma 1 (Lettera b) - Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata (d. Lgs. 152/06, art 256, comma 3)

Comma 3. (Primo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o

alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Comma 3 (Secondo periodo) - Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemila duecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Miscelazione di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 256, comma 5)

Comma 5. - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (D. Lgs. 152/06, art 256, comma 6)

Comma 6. (Primo periodo) - Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimila cinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (D. Lgs. 152/06, art 257, comma 1)

Comma 1. - Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (d. Lgs. 152/06, art 257, comma 2)

Comma 2. - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemila duecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (d. Lgs.152/06, art 258, comma 4)

Comma 4. (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemila trecento euro. Si applica la pena di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 259, comma 1)

Comma 1. - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da mille cinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (d. Lgs. 152/06, art 260, comma 1)

Comma 1. - Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (d. Lgs. 152/06, art 260, comma 2)

Comma 2. - Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (d. Lgs. 152/06, art 279, comma 5)

Comma 2. - Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le

prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione.

Comma 5. - Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

(Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 150/92, art 1, comma1)

Comma 1

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

- a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;
- b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

- c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
- d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;
- e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;
- f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (legge 150/92, art 1, comma2)

Comma 1

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di

uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (legge 549/93, art.3) art. 3 - Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive

Comma 7 Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. 202/07, art. 8)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs 202/07, art 9, comma2)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia

avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

SEZIONE L

1. Reati Tributari (art. 25 Quinquiesdecies, d.lgs. n. 231/2001)

Nelle specifiche Matrici di Mappatura sono state rilevate le Attività Sensibili esposte a potenzialità commissive dei reati incidenti sulla tutela dell'integrità della contabilità, del capitale e del funzionamento degli organi della stessa Società.

La presente Parte Speciale contiene regole comportamentali, procedure e cautele volti a tutelare l'integrità della Società e a prevenire il rischio di commissione di siffatti reati.

Le fattispecie giuridiche previste dagli artt. 25 Quinquiesdecies (reati Tributari) del d.lgs. 231/01 sono illustrate nell'Allegato in calce al presente Capitolo.

2. Attività Sensibili

Dalla specifica Matrice di Mappatura elaborata – al cui contenuto rinviamo in dettaglio - risultano le concrete potenzialità commissive dei reati ex art. 25 Quinquiesdecies d.lgs. n. 231/2001, in combinato disposto con gli artt. 2621 e ss. Cod. civ.

Trattandosi di “reati propri” i soli possibili autori risultano gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili ex l. n. 262/2005, i sindaci, i liquidatori e coloro che svolgono tali funzioni anche in via di fatto (art. 2639 c.c.).

Costituiscono situazioni di generale attenzione nell’ambito delle funzioni ed Aree di attività i seguenti macroprocessi/processi:

- Tenuta della contabilità generale. Adempimenti fiscali, tributari e contributivi;
- Attività di formazione per bilancio d'esercizio, bilancio consolidato, reporting, relazioni-prospetti e comunicazioni sociali;
- Operazioni di straordinaria amministrazione. Operazioni e servizi commerciali anche con il socio unico.

Per le altre fattispecie di reati in sede di Mappatura sono state rilevate, in un’ottica prudenziale, rischi meramente potenziali.

3. Regole generali

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle disposizioni del Codice Etico, dello Statuto, del “Codice di Corporate Governance”, alle direttive impartite dai soci, nonché alle regole e prescrizioni comportamentali contenute nel presente Modello.

Agli Amministratori, ai Dirigenti, ai Dipendenti, ai soggetti terzi è fatto divieto di porre in essere - da soli o in concorso con soggetti terzi - comportamenti che integrino le fattispecie di reato previste negli art. 25 Quinquiesdecies.

Sono altresì proibite le condotte che comportino la violazione dei Protocolli e delle procedure previsti nella presente Parte Speciale.

3.1. Principi generali di comportamento

È fatto espresso obbligo a carico dei soggetti sopra indicati di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali, al fine di fornire al Socio ed ai terzi un'informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre la massima attenzione ed accuratezza nell'acquisizione, custodia, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni sociali;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità ed effettività del capitale sociale, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- garantire la tracciabilità della trasmissione dei dati, anche mediante un Sistema informatico di gestione e controllo;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge relative agli adempimenti di carattere fiscale e tributario

Nell'ambito dei suddetti comportamenti, è fatto divieto in particolare di:

- rappresentare o trasmettere per l'elaborazione e la rappresentazione in bilanci, relazioni e prospetti o altre comunicazioni sociali, dati falsi e lacunosi o comunque non rispondenti alla realtà sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;
- omettere dati ed informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria della Società;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, mediante l'occultamento di documenti (cartacei od informatici) o l'uso di

altri mezzi fraudolenti o che, in altro modo, ostacolino lo svolgimento dell'attività di controllo e di revisione da parte del Collegio Sindacale;

- determinare o influenzare l'assunzione delle deliberazioni dell'Assemblea o del Socio Unico, ponendo in essere degli atti simulati o fraudolenti finalizzati ad alterare il regolare procedimento di formazione della volontà assembleare;
- porre in essere qualsiasi comportamento di ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, anche in sede di ispezione da parte di Autorità pubbliche;
- compiere azioni o tentare comportamenti che possano anche solo essere interpretati quali pratiche di corruzione, favori illegittimi o che possano generare privilegi per sé e/o altri;

4. Procedure specifiche

Per l'attuazione delle regole elencate nel precedente paragrafo, devono essere rispettate, oltre alle prescrizioni contenute nella Parte Generale del presente Modello, le procedure specifiche di seguito descritte per le singole Attività Sensibili.

La Società ha provveduto all'istituzione del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e di carattere fiscale, il quale opera, in coordinamento con gli organi e le funzioni aziendali, conformemente alle prescrizioni del Regolamento adottato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale. Il dirigente preposto si occupa in particolare, della tenuta dei documenti contabili e societari e fiscali, conformemente e di verificare l'adequatezza delle procedure aziendali aventi ad oggetto i processi amministrativi e contabili che impattano sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società.

5 Funzioni peculiari dell'Organismo di Valutazione per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

monitoraggio continuativo della funzionalità delle Procedure interne e, in coordinamento con l'Organo Amministrativo e il Collegio sindacale, dell'adeguatezza dell'assetto di Corporate Governance, nell'ambito della prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali e reati ex art. 25 Quinquiesdecies

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, rese anche in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- esame e parere consultivo su richiesta dell'Organo amministrativo su qualsiasi operazione di gestione straordinaria, od ordinaria che per valore o per tipologia risulti di particolare interesse o rischio per la Società;
- setting, gap analysis, aggiornamento ed ottimizzazione della Sezione speciale dei Protocolli comportamentali per la prevenzione dei rischi-reato ex art. 25 Quinquiesdecies;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe di poteri vigenti;
- coordinamento e flusso informativo dal Dirigente preposto alla tenuta dei documenti contabili e societari nella definizione delle procedure amministrative e contabili, nel monitoring di congruità ed effettività, nonché sull'andamento della gestione sociale;
- coordinamento con l'Organo amministrativo, dirigente preposto, nonché con il Collegio sindacale, al fine di valutare e curare l'adeguatezza dell'assetto di organizzazione, gestione e controllo della Società,

comprensivo dell'adeguatezza, operatività ed efficacia del Modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001.

L'Organo amministrativo, il Direttore Generale, i Responsabili delle Aree aziendali interessate e il Collegio sindacale – nell'ambito delle proprie competenze e funzioni – devono inviare all'Organismo di Valutazione con tempestività ove ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati di cui all'art. 25 Quinquiesdecies. I risultati dell'attività di vigilanza e controllo in suddetta materia sono comunicati dall'Organismo di Valutazione all'Organo amministrativo nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'Organismo di Valutazione.

ALLEGATO SEZIONE L

REATI TRIBUTARI

Art. 2, commi 1 e 2-bis, d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2 -bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3, d.lgs.74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila.
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

3. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non-costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8 d.lgs.74/2000 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

1. È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10, d.lgs. 74/2000 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11, d.lgs. 74/2000 (Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte).

«È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in

tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni. »

SEZIONE M

- Delitti contro il patrimonio culturale. Art. 25-septiesdecies.

- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

Art. 25 duodevicies

Mediante la L. 9 marzo 2022, n. 22, art. 3, comma 1, a decorrere dal 23 marzo 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7, comma 1, della medesima legge n. 22/2022, è stata introdotta nel ns. ordinamento la responsabilità degli enti giuridici per i delitti contro il patrimonio culturale.

Con la legge in analisi, il legislatore è intervenuto sul c Con la legge in analisi, il legislatore è intervenuto sul Codice penale inasprendo le conseguenze sanzionatorie dei reati comuni contro il patrimonio nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico ed inserendo nuove fattispecie criminose nel Catalogo dei Reati ex d. lgs. 231/2001.

Codice penale inasprendo le conseguenze sanzionatorie dei reati comuni contro il patrimonio nei casi in cui le condotte insistano su beni di interesse culturale o paesaggistico ed inserendo nuove fattispecie criminose nel Catalogo dei Reati ex D. Lgs. 231/2001.

Di seguito si riportano le principali novità introdotte dalla Legge in esame.

In particolare, l'art. 1 della Legge in esame – rubricato “Modifiche al Codice penale” – è intervenuto sul Codice penale aggiungendo il Titolo VIII bis rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale” il quale comprende 18 articoli (dall'art. 518 bis al 518 undevicies c.p). Tale nuovo Titolo, da un lato, raccoglie e razionalizza fattispecie criminose già esistenti – in quanto già previste dal Codice dei beni culturali d.lgs. 42/2004 – dall'altro introduce nuove fattispecie di reato (come, ad esempio: furto di beni culturali, ricettazione di beni culturali, devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici).

L'art. 3 della Legge in esame, rubricato “Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità delle persone giuridiche” ha inoltre arricchito il Catalogo dei Reati ex d.lgs. 231/2001 con l'introduzione degli articoli 25 septiesdecies (“Delitti contro il patrimonio culturale”) e 25 duodevicies (“Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici”)

6. Attività sensibili

Con riferimento ai reati in oggetto le principali attività sensibili (e le funzioni aziendali coinvolte) risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione o Amministratore Unico,
- Direttore Generale,
- Responsabili Aree,

- Dipendenti,
- Appaltatori, subappaltatori e collaboratori esterni.

Con riferimento ai reati sopra evidenziati, le attività esercitate dalla società Consac Gestioni Idriche S.P.A., possono essere soltanto in parte applicabili, come risulta dalla Matrice di Mappatura ex d.lgs. n. 231/2001 elaborata dalla società.

Restano quindi potenzialmente a rischio le fattispecie previste Titolo VIII bis del Codice penale rubricato “Dei delitti contro il patrimonio culturale”

Da una prima analisi risulta opportuno segnalare che anche gli enti che non operano nei settori più direttamente interessati dalla novella normativa in esame, sono potenzialmente interessati dal rischio di incorrere nella commissione dei nuovi reati contro il patrimonio culturale di seguito indicati. A titolo esemplificativo, basti pensare a realtà che investono capitali in opere o collezioni d’arte ovvero acquistano e/o ristrutturano beni immobili di prestigio. Ed ancora, realtà che svolgono la propria attività d’impresa in contesti ambientali di pregio ovvero in aree sottoposte alla tutela della Soprintendenza dei Beni Culturali e riconosciute Patrimonio Mondiale dell’UNESCO.

Costituiscono pertanto situazioni di generale attenzione, sebbene solo in via prudenziale, i seguenti processi:

- Gestione di siti museali, siti archeologici, sedi di eventi e di turismo.
- Attività di conservazione e recupero di opere e siti espositivi.

7. Regole generali di comportamento

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico della Società, al fine di prevenire il verificarsi dei delitti contro il patrimonio culturale.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

8. Procedure specifiche

Per l'attuazione di quanto sopra, devono rispettarsi oltre alle regole di condotta contenute nella Parte Generale del Modello, anche i seguenti presidi integrativi:

- l'obbligo di verifica della provenienza delle opere d'arte tramite controllo delle relative attestazioni;
- per quanto attiene ai reperti archeologici la verifica delle condizioni delle cose indicanti "il recente rinvenimento", quali ad esempio:
 - il fatto di non essere mai stati studiati precedentemente
 - l'alto valore culturale
 - l'omessa catalogazione
- il restauro con tecniche moderne non corrispondenti ai criteri ufficiali

Rispetto delle procedure di gestione delle opere e dei reperti dalla presa in carico, fasi di lavorazione, riconsegna del bene

9. Funzioni peculiari dell'Organismo di Valutazione per tali rischi-reato

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo in detto ambito si segnala:

- pronta comunicazione, da parte del Responsabile del Legale di ogni denuncia, contestazione, instaurazione di procedimento giudiziario a carico dei Responsabili aziendali coinvolti, per eccepite violazioni delle disposizioni in oggetto;

- pronta comunicazione da parte del Responsabile aziendale di siti archeologici, museali e di altri centri ove viene svolta l'attività di Consac Gestioni Idriche S.P.A. di intervenute contestazioni, visite ed ispezioni da parte dell'Autorità e di esponenti della Polizia giudiziaria in relazione a presunte violazioni delle norme di legge su indicate

ALLEGATO SEZIONE M

Delitti contro il patrimonio culturale (Art. 25-septiesdecies).

Articolo 518-novies c.p. (Violazioni in materia di alienazione di beni culturali) punisce le violazioni in materia di alienazione di beni culturali, originariamente contenute all'art. 173 Codice dei beni culturali.

Art. 518-ter, c.p. (Appropriazione indebita di beni culturali) Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 516 a euro 1.500.

Art. 518-decies c.p. (Importazione illecita di beni culturali) Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.

Art. 518-undecies c.p. (Uscita o esportazione illecite di beni culturali), Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o

licenza di esportazione, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa fino a euro 80.000.

Art. 518-duodecies c.p. (Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici) Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Art. 518-quaterdecies c.p. (Contraffazione di opere d'arte) Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.

Art. 518-bis, c.p. (furto di beni culturali) Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

Art. 518-quater c.p. (Ricettazione di beni culturali) Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000

Art. 518-octies c.p. (Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali) si punisce chiunque, in tutto o in parte, formi una scrittura privata falsa o alteri, distrugga, sopprima od occulti una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza; violazioni in materia di alienazione di beni culturali

Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (l'art. 25 duodevices)

Art. 518 sexies c.p (Riciclaggio di beni culturali) si punisce chiunque sostituisca o trasferisca beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa; autoriciclaggio di beni culturali.

Art. 518 terdecies c.p (Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura è punito con la reclusione da dieci a sedici anni.